

## TORNATA DEL 18 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Convalidazione di tre elezioni. — Presentazione della relazione sullo schema di legge sull'esazione delle imposte dirette. — Seguito della discussione dello schema di legge per guarentigie al Papato e per il libero esercizio dell'autorità spirituale — Emendamenti svolti dai deputati Pescatore e Mancini all'articolo 18 — Assenso al primo, del deputato Ugduleua — Opposizioni del ministro di grazia e giustizia agli emendamenti — Approvazione dell'articolo emendato — Emendamento del deputato Peruzzi all'ultimo alinea, stato sospeso, dell'articolo 4 — Opposizioni del relatore Bonghi e del ministro per le finanze — L'alinea è ritirato — Dichiarazione del relatore sull'articolo 20 del deputato Mancini per la libertà dei culti — È approvato a quest'uopo un voto motivato del medesimo — Dichiarazione del ministro di grazia e giustizia di presentare un progetto sulle corporazioni religiose a Roma — Dichiarazione del deputato Piolti — Dichiarazione del ministro per gli affari esteri e del presidente del Consiglio sul voto motivato dal deputato Mordini, perchè non formino soggetto di patti internazionali le disposizioni della legge — Proposizioni dei deputati Finzi e Guerrieri Gonzaga per l'ordine del giorno e la questione pregiudiziale contro il voto proposto dal deputato Mordini — Lungo incidente su questioni d'ordine della discussione e sull'esecuzione del regolamento, in cui parlano i deputati Rattazzi, Bonghi, Borfaadini, La Porta, Broglio, Spantigati, Crispi e Oliva — Dopo varie repliche sull'applicazione della questione pregiudiziale, la discussione su questa è rinviata a lunedì.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

**SICCARDI**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

(I deputati Martire, Anca e Pignatelli prestano giuramento.)

### VERIFICA DI ELEZIONI.

**PRESIDENTE.** La Giunta per la verifica delle elezioni ha trasmesso i seguenti verbali:

« Il segretario della Giunta delle elezioni partecipa al presidente della Camera che la Giunta medesima nella tornata pubblica del 18 marzo 1871 ha verificato non esservi protesta contro i processi verbali dell'elezione del signor avvocato Paolo Billia nel collegio di San Daniele, n° 470, e non ha riscontrato che nell'elitto manchi alcuna delle condizioni dell'articolo 40 dello Statuto e delle qualità richieste dalla legge.

« Questa deliberazione è stata accolta ad unanimità di voti. »

Eguale dichiarazione venne fatta dalla Giunta stessa per l'elezione del collegio di Thiene nella persona dell'onorevole commendatore Emilio Broglio, e per quella del collegio di Oderzo nella persona del commendatore Luigi Luzzati.

Con invito alla Presidenza della Camera a trasmettere gli atti di quest'ultima elezione alla Giunta per l'accertamento del numero degli impiegati.

Si prende atto di queste dichiarazioni della Giunta, ed è riconosciuta la validità delle elezioni sovraccennate.

### PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Villa Pernice ha facoltà di presentare una relazione.

**VILLA PERNICE**, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Giunta incaricata dell'esame della legge sulla riscossione delle imposte dirette. (V. Stampato n° 26-A)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER GUARENTIGIE AL PAPATO E PER IL LIBERO ESERCIZIO DELL'AUTORITÀ SPIRITUALE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle guarentigie per la indipendenza del Pontefice ed il libero esercizio dell'autorità spirituale della Sede apostolica.

La Camera rammenta che nella tornata di ieri ha votati gli articoli 17 e 19, che avevano tratto allo stesso argomento.

Ora viene in discussione l'articolo 18, di cui do lettura:

« In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.

« La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come d'ogni altro atto di esse autorità, appartiene ai tribunali ordinari.

« Però tali atti sono privi di effetto, se contrari alle leggi dello Stato, e soggetti alle leggi penali se costituiscono un reato. »

Su quest'articolo sono iscritti in prima gli onorevoli Mancini, Pisanelli, Ugdulena e Massari; ma non essendo presenti, do facoltà di parlare al deputato Minghetti a cui spetterebbe dopo di essi per ordine di iscrizione.

**MINGHETTI.** Vi rinunzio.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Minghetti avendo rinunziato alla facoltà di parlare sull'articolo 18, questa spetta al deputato Pescatore.

**PESCATORE.** Prima di svolgere la mia proposta io debbo fare una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Pescatore, ho dimenticato di far notare alla Camera che ella aveva dichiarato di ritirare quella prima proposta che aveva presentato, e di mantenere soltanto l'ultima, che è così concepita :

« In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.

« La validità e gli effetti giuridici così di questi come di ogni altro atto di esse autorità, non che le azioni che ne possono nascere, appartengono alla cognizione dei tribunali ordinari. Questi applicheranno, all'uopo, anche i principii generali di diritto riguardanti le relazioni tra le associazioni e i loro membri in base ai rispettivi statuti.

« Però tali atti sono privi di effetto, se contrari alle leggi, al diritto e all'ordine pubblico dello Stato, e potranno anche essere formalmente annullati nell'interesse della legge e per i provvedimenti che di diritto, sull'istanza promossa *ex officio* dal pubblico Ministero, salva in tutti i casi l'applicazione delle leggi penali.

« Le cause beneficali, in quanto esse riguardano direttamente ed unicamente la vocazione o la ragione acquistata al possesso del beneficio, sono di competenza diretta ed esclusiva dei tribunali ordinari. »

**PESCATORE.** Io debbo premettere ancora una dichiarazione.

La Commissione mi fece l'onore di chiamarmi a conferire con essa, ed il risultato di questa conferenza è, che io debbo ancora introdurre nella mia proposta qualche modificazione.

Mi permetto di leggere alla Camera il testo della mia proposta, in raffronto con quello della Commissione; acciocchè la differenza sostanziale ne appaia più spiccata e più manifesta :

« In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta. »

Così dice la Commissione, e così io pure confermo; però aggiungo le seguenti parole: « benchè rivestano la forma di sentenze pronunciate in giudizio da esse autorità. »

La Commissione soggiunge :

« La cognizione degli effetti giuridici così di questi, come d'ogni altro atto di esse autorità, appartiene ai tribunali ordinari. »

Io emendo nel seguente modo :

« La cognizione delle controversie di natura civile dipendenti così da questi come da ogni altro atto di esse autorità, appartiene ai tribunali ordinari. »

Preveggo la Camera che questa differenza, in apparenza puramente verbale, racchiude in sè questioni di alta importanza, ed è per questo che la Commissione respinge assolutamente la mia locuzione nel senso di commettere ai tribunali *le sole controversie di natura civile.*

L'ultimo paragrafo della Commissione suona così :

« Però tali atti sono privi d'effetto se contrari alle leggi dello Stato, e soggetti alle leggi penali se costituiscono reati. »

La mia proposta è più sviluppata e completa. « Però tali atti (così io propongo di dichiarare) sono privi di effetto, se contrari alle leggi, al diritto ed all'ordine pubblico dello Stato, o se lesivi dei diritti dei cittadini, e potranno anche essere formalmente annullati nell'interesse della legge e pei provvedimenti che di diritto sull'istanza promossa *ex officio* dal pubblico Ministero, salva in tutti i casi l'applicazione delle leggi penali. Ai tribunali ordinari è pure devoluta la giurisdizione che la legge dell'unificazione amministrativa del regno del 20 marzo 1865 (allegato *D*, articolo 10, n° 3) attribuisce al Consiglio di Stato. »

E l'articolo 10, numero 3° della citata legge contiene la seguente disposizione :

« Il Consiglio di Stato esercita giurisdizione propria pronunziando definitivamente 1°. 2°. 3° sui sequestri di temporalità, sui provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podestà civili ed ecclesiastiche e sopra gli atti provvisori di sicurezza generale relativi a questa materia. »

Così nella mia proposta questa giurisdizione della podestà civile vien conservata, ma è tolta al Consiglio di Stato e devoluta ai tribunali ordinari.

Poche parole, signori, sulle notate differenze tra le due proposte.

Quando la Commissione dichiara che agli atti dell'autorità ecclesiastica non è riconosciuta nè accordata alcuna esecuzione coatta, intende (io lo suppongo) che la disposizione si applichi a tutti quanti gli atti senza distinzione veruna, siano essi giudiziali o extragiudiziali.

ziali. Siccome però nel regime che tuttora sussiste, benchè sia prossimo ad essere abrogato, la Chiesa è considerata come una società perfetta coi suoi poteri legislativo e giudiziario, e siccome finora le sentenze emanate dalla giurisdizione ecclesiastica nelle materie di sua competenza sono considerate come giudicati produttivi di diritti che debbono essere riconosciuti anche dalla potestà civile; così, per eliminare ogni dubbio, e perchè sia più nettamente stabilita la separazione tra la Chiesa e lo Stato, acciocchè qualunque atto dell'autorità ecclesiastica, benchè esso rivesta la forma e la qualità di sentenza pronunciata in giudizio, non produca effetto esterno, non riceva esecuzione coatta, così, dico, ad eliminare ogni dubbio in proposito, io presentai l'aggiunta di cui vi ho dato lettura, per la quale è stabilito che non è riconosciuta nè accordata esecuzione coatta a nessun atto della potestà ecclesiastica, benchè si tratti di sentenze pronunziate da essa autorità in giudizio regolare e solenne.

Passo ad esporvi i motivi della seconda differenza per la quale io riservo alla cognizione dei tribunali ordinari unicamente *le controversie di natura civile*.

La Commissione all'incontro, con locuzione molto più ampia (nel suo concetto), commette ai tribunali ordinari la cognizione *di tutti gli effetti giuridici* che possano nascere dai provvedimenti dell'autorità ecclesiastica.

Signori, quando si dica che i tribunali non hanno a conoscere che di controversie di natura civile dipendenti dagli atti dell'autorità ecclesiastica, si stabilisce un principio molto chiaro e molto ben determinato, e inoltre sufficiente per se medesimo a dare tutti i provvedimenti che possono occorrere nei giusti rapporti giuridici tra lo Stato e la Chiesa.

Infatti, quali sono i titoli civili a cui si possono riferire tutte quante le controversie, ancorchè nascano dagli atti dell'autorità ecclesiastica?

I titoli civili sono: gli atti civili, i testamenti, i contratti, i quasi contratti, il risarcimento del danno ingiustamente dato, *damnum injuria datum*, e finalmente i diritti di possesso e di amministrazione di beni secondo la loro legale destinazione.

Ora, passando brevemente in rassegna tutte le questioni principali che sogliono nascere dai provvedimenti dell'autorità ecclesiastica, facilmente si può dimostrare che tutte queste controversie rivestono un carattere, una natura civile, e si decidono coi titoli e coi principii che vi ho accennati.

Sono titoli di natura civile e in conseguenza controversie civili quelle che sorgono dagli atti di fondazione; essi sono o contratti, o testamenti; in conseguenza, secondo il principio che io propongo, già restano riservate alla cognizione dei tribunali ordinari, tutte le cause beneficiarie per quanto si riferiscono a controversie che versano sulla interpretazione e sull'applicazione di atti di fondazione di benefizi eccle-

siastici. Tutti gli altri provvedimenti, signori, che emanano dall'autorità ecclesiastica in materia spirituale e disciplinare, o riguardano i chierici, oppure i laici; se i chierici, essi si risolvono tutti nel restringere o nell'inibire al chierico l'esercizio del suo ministero. Or bene alla domanda se, e come questi decreti dell'autorità ecclesiastica, che tolgono o sospendono al chierico l'esercizio del suo ufficio debbano o possano ricevere una esecuzione coatta, ecco come risponde il principio da me proposto.

Il chierico interdetto o pretende esercitare il suo ufficio in forme insolite fuori delle chiese, e allora cade nella sanzione del Codice penale, che punisce gli sprezzanti alla religione cattolica e gli atti scandalosi; oppure si prevale della chiesa per esercitare, ciò non ostante, il suo ufficio, dicendo ingiusta la scomunica, dicendo ingiusto ed illegale il provvedimento dell'autorità ecclesiastica, ed allora, siccome ogni chiesa ha il suo amministratore, che sarà un parroco od un sodalizio, evidentemente questi amministratori, il parroco nella chiesa parrocchiale, il sodalizio possessore di chiesa o cappella, possono contro l'indebito tentativo del chierico ottenere in via civile, e secondo i principii del diritto civile, un'inibizione ed aver garantito contro di lui il possesso e l'amministrazione della propria chiesa. Di modo che questa prima serie di questioni si riduce sempre ad una questione di possesso e di amministrazione di chiese, le quali, in faccia alla legge civile, non sono altro che proprietà possedute ed amministrate da coloro a cui appartengono, secondo la loro legale destinazione.

Intendo anch'io che potrebbe accadere, a cagione d'esempio, che un sodalizio, ritenendo anch'esso ingiusto ed illegale il decreto dell'autorità ecclesiastica, accolga il prete scomunicato o sospeso *a divinis*, e l'ammetta, ciò nonostante, a celebrare la messa nella propria chiesa; ma allora, o signori, in questi rarissimi casi spicca per l'appunto luminosissimo il vostro principio della separazione della Chiesa dallo Stato, il vostro principio che consiste in negare l'esecuzione coatta in materia disciplinare.

Il vescovo lancerà l'interdetto sulla chiesa; il popolo terrà in quel conto che crede la messa celebrata dal prete; ma se il possessore, se l'amministratore del tempio, considerato dalla legge civile come proprietario, non si acquieta al decreto dell'autorità ecclesiastica, questo decreto non ha e non deve avere una esecuzione coatta.

Potrà anche accadere che il cappellano sospeso *a divinis* abbia un contratto col sodalizio, e, quantunque sospeso, pretenda di continuare l'esecuzione del suo contratto. Ebbene, o signori, in questo caso la magistratura non ha altro ufficio che quello di interpretare il contratto, e ritenendo che nella capitolazione si sottintende, quantunque non espressa, la condizione che il prete abbia diritto all'esecuzione del contratto, in

quanto continui ad avere canonicamente l'esercizio del suo ufficio, l'autorità giudiziaria darà esecuzione al decreto vescovile indirettamente, ma sempre secondo il principio e nelle forme del diritto civile, e, come dissi, interpretando il contratto.

Resta un'altra serie di provvedimenti dell'autorità ecclesiastica, quelli cioè che riguardano i laici. Sappiamo che esistono, a cagione d'esempio, nelle parrocchie certi sodalizi che posseggono un altare e fanno celebrare colà i loro uffici, e compiono le loro devozioni secondo certi usi o certi regolamenti, cioè a norma del loro possesso. Sappiamo ancora che le famiglie possono aver diritto a possesso di banchi in chiesa e cose simili. Signori, è evidente che tutte le controversie che possono nascere in questa serie di casi per decreti dell'autorità ecclesiastica si risolvono ancora in questioni di diritto di possesso, perocchè il diritto di tenere un banco in chiesa può acquistarsi per contratto o per possesso civile, e così pure quando un sodalizio ha il diritto di usare per certi rispetti di una parte della chiesa. Anche questo è un diritto civile e quindi i tribunali ordinari non avranno mai a far altro che pronunciare, secondo le forme, secondo i principii del diritto civile, sopra diritti di possesso, di uso, di amministrazione di beni.

Io credo benissimo, o signori, che, rovistando la vecchia giurisprudenza, si possano trovare certi generi di questioni che non sono precisamente di natura civile, ed hanno molti rapporti colla natura e coi principii puramente ecclesiastici; ma, signori, io non credo che si possa, nel nuovo sistema, tradurre tutta la giurisprudenza del vecchio regime. La Chiesa dei concordati ha certe prerogative che nel nuovo sistema debbono infallibilmente cessare. Alla Chiesa dei concordati lo Stato riconosce una giurisdizione, riconosce il diritto di dare provvedimenti anche esternamente esecutori in materia spirituale e disciplinare. Tutti i provvedimenti della Chiesa dei concordati ricevono dallo Stato, anche in via economica, esecuzione coatta; soltanto i concordati avevano, non so con quali e quanti criterii diversi e tutti arbitrari, diviso la materia; la maggior parte l'avevano lasciata alla giurisdizione delle potestà ecclesiastiche; il resto, benchè più propriamente religioso e disciplinare, l'avevano, come a dire, per un patto di famiglia, attribuito ai tribunali laici. Ma questo, o signori, è appunto quel miscuglio che deve cessare.

Passando a rassegna le quistioni principali, vi ho dimostrato che, colla formula la quale restringe il compito dei tribunali ordinari alle controversie di natura civile, si provvede a tutti i bisogni. All'infuori delle controversie di natura civile, io non credo che si debba conservare più altro ufficio all'autorità giudiziaria civile. Però la Commissione non è di questo avviso. Come io vi diceva, essa non ammette questa locuzione *controversie di natura civile*, e vuole che sia

conservata ai tribunali la cognizione degli effetti giuridici, perchè questa formula nel suo avviso è una formula molto più ampia. Infatti, signori, qui vi ha un sottinteso di grande importanza. Germoglia ed oramai grandeggia un concetto, che nel nuovo diritto la Chiesa cattolica deve considerarsi come un'associazione libera, e che il diritto canonico deve anch'esso considerarsi come gli statuti di un'associazione libera. Ora, ecco come si ragiona: qualunque associazione libera deve ricevere dallo Stato la protezione del diritto comune per l'osservanza dei suoi statuti nei rapporti tra essa associazione ed i suoi membri, considerando gli statuti come patti convenuti tra l'associazione ed i singoli soci.

A questo modo, o signori, rinasce tutto quanto il diritto canonico, o tutti quanti i provvedimenti dell'autorità ecclesiastica, che abbiano base nel diritto canonico, dovrebbero ricevere una esecuzione coatta. Così che la prima parte dell'articolo in discussione, che nega l'esecuzione coatta ai provvedimenti ecclesiastici in materia spirituale e disciplinare, sarebbe poco meno che annullata, giacchè non si farebbe altro che sostituire all'autorità amministrativa l'autorità giudiziaria, e quest'ultima poi sarebbe tenuta, come già appunto l'autorità amministrativa, a riconoscere in ogni caso gli effetti giuridici degli statuti ecclesiastici applicati dall'autorità ecclesiastica a dar loro l'esecuzione coatta.

A me pareva che questo concetto potesse essere accolto, però a tre condizioni. La prima, che si riconoscesse ai tribunali ordinari il diritto di revisione dei provvedimenti dell'autorità ecclesiastica in base al diritto canonico.

La seconda condizione sarebbe che si ammettesse un diritto di reciprocità tra le autorità ecclesiastiche, tra l'associazione cattolica ed i suoi membri, per modo che, come i membri dell'associazione potrebbero essere costretti anche dai tribunali ad osservare gli statuti, così possa essere a sua volta costretta l'autorità stessa ecclesiastica a mantenerne la giusta e leale osservanza; e quindi si darebbe anche ai membri della società cattolica azione contro le autorità ecclesiastiche per il caso che il diritto canonico fosse violato da esse autorità a pregiudizio dei fedeli.

La terza condizione, conseguenza delle prime due, sarebbe che il principio che si vuole presupporre, il principio di considerare la società cattolica come una associazione libera che chiede all'autorità civile la protezione per l'osservanza dei suoi statuti, fosse chiaramente espresso nella nostra legge, per spiegare appunto le prime due condizioni che ho indicate.

Ed è in questo senso, o signori, che era formolata quella mia prima proposta, che fu lungamente discussa nel seno della Commissione; ma, siccome questa formula è stata rigettata dalla Commissione, e, rigettata da essa, non posso sperare di persuadere la Camera;

e per questo, e come risultato delle conferenze tenute colla Commissione, io ho mutata la formola, sono disceso ad una mozione più semplice e mi limito a chiedere che sia categoricamente dichiarato il principio che deve reggere il giudizio dei tribunali ordinari, e sia nettamente stabilito che i tribunali non hanno ad immischiarsi se non nelle controversie di natura civile.

Mi restano a dire due parole sull'ultima parte del mio emendamento.

Ho già data lettura alla Camera dell'articolo 10 della legge sul Consiglio di Stato, a tenore del quale il Governo può dare gli atti provvisori di sicurezza generale in materia ecclesiastica, cioè all'occasione di atti dell'autorità ecclesiastica che sono di natura da compromettere la sicurezza pubblica. Il Governo può anche ordinare il sequestro delle temporalità, ed, occorrendo il caso, decide provvisoriamente quali attribuzioni spettino o no alla potestà ecclesiastica.

Or bene, questo triplice ufficio dell'autorità governativa non può certamente essere soppresso. Nella legge che noi stiamo discutendo io non trovo una parola che accenni all'abrogazione di queste disposizioni.

Ora io vi domando: questa giurisdizione che esercita il Consiglio di Stato in proprio, e come vero tribunale, su quegli atti del Governo coi quali si sieno dati certi provvedimenti di sicurezza contro gli atti dell'autorità ecclesiastica, coi quali il Governo abbia definita una controversia di giurisdizione tra lui e la Chiesa, coi quali il Governo abbia ordinato il sequestro delle temporalità, questa giurisdizione, può essa conservarsi al Consiglio di Stato nel nuovo sistema, con cui si proclama la libertà della Chiesa, salvo unicamente la sua soggezione all'autorità giudiziaria contenziosa?

A me non pare, a meno che si volesse che, senza dirlo, le disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge che ho citata, si debbano intendere di pien diritto abrogate.

Epperò io propongo, volendo conservare questa giurisdizione, che sia tolta al Consiglio di Stato e devoluta ai tribunali ordinari.

Ciò ammesso, risulta spiegato, senza che faccia d'uopo di maggiori parole, che i decreti dell'autorità ecclesiastica, contrari alle leggi dello Stato ed all'ordine pubblico, non solamente debbono tenersi come privi di effetto, ma debbono anche potersi annullare formalmente sull'istanza promossa *ex officio* dal Ministero pubblico, ed annullarsi formalmente per i provvedimenti che di diritto ed, occorrendo, coll'ordinare il sequestro delle temporalità.

Signori, spero che la Camera mi renderà questa giustizia che, quantunque io abbia variato le mie formole, per accomodarmi alle varie fasi di questa discussione, esse però si tradussero sempre sostanzialmente nello stesso pensiero; e, se la mia proposta può essere ri-

gettata per altre ragioni, non lo può essere certo per vizio di oscurità; vizio che io credo si possa opporre al progetto della Commissione. Gli è che io abborro dai sottintesi e dagli equivoci, che, in questioni prevedute e non volute risolversi, offendono troppo la dignità stessa del legislatore.

**MANCINI.** Il presente articolo, o signori, vuol considerarsi come fondamentale nella economia della presente legge.

Già osservammo che il concetto ispiratore della medesima, per realizzare la libertà della Chiesa, consisteva nel sostituire all'ingerenza preventiva dello Stato ed al suo giudizio necessariamente discrezionale e prudenziale, le garanzie dell'intervento posteriore dell'autorità giudiziaria inamovibile e indipendente, e perciò circondata da tutte le presunzioni di rettitudine e imparzialità, onde impedire che gli atti e provvedimenti ecclesiastici trasmodino i limiti delle proprie legittime competenze, ovvero che offendano le leggi dello Stato, l'ordine pubblico e i diritti dei cittadini.

Era stata da me proposta una prima formola, che nel Comitato fu accettata alla quasi unanimità, ed io la rammento:

« Le disposizioni della presente legge non potranno mai legittimare alcuna perturbazione alla tranquillità o sicurezza pubblica o fatti costituenti reato, secondo le leggi penali del regno, nè potranno attribuire a qualunque atto ecclesiastico effetti ripugnanti all'ordine pubblico ed alla legislazione dello Stato.

« Apparterrà ai tribunali ordinari giudicare delle relative controversie, e conoscere delle azioni per eccesso o violazione di diritti commesse dalle persone ecclesiastiche, o nascenti dai loro atti e provvedimenti, a danno di qualunque cittadino, o della libertà e della potestà civile, nonchè dei richiami per eccessi dell'autorità civile in pregiudizio della libertà religiosa o di persone ecclesiastiche. »

Dopo ciò ha formato oggetto di lungo e paziente studio e di gravi discussioni nel seno della Commissione la nuova formola che ora dalla medesima ci viene proposta.

Ne esaminerò rapidamente il sistema.

Si stabilisce per regola generale, in primo luogo, non essere più ammesso richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, e non essere loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione con mezzi coattivi.

In secondo luogo è dichiarato che la cognizione degli effetti giuridici, tanto di questi atti in materia spirituale e disciplinare, come di qualunque altra specie di atti delle autorità ecclesiastiche, si appartiene esclusivamente ed intieramente ai tribunali ordinari dello Stato.

Finalmente, determinata così la giurisdizione dei nostri tribunali, si prescrive una norma, benchè, a mio avviso, incompleta, statuendosi che i tribunali siano

obbligati a dichiarare privi di effetto gli atti delle autorità ecclesiastiche, i quali siano contrari alle leggi dello Stato; come altresì è soggiunto che quei loro atti i quali, secondo le leggi penali del regno, costituiscono reati punibili, rimangano, egualmente che per tutto il resto dei cittadini, soggetti alle leggi penali.

Io non intendo, signori, di farvi un discorso; ma mi propongo piuttosto di chiedere alla Commissione ed all'egregio ministro guardasigilli spiegazioni e dichiarazioni, con le quali la prima per organo del suo relatore, ed il secondo a nome del Governo, facciano uscire dallo stato di dubbio e d'incertezza la formola adoperata in questo articolo 18, e, dimostrandola conforme ai principii regolatori dell'unica ed universale giurisdizione in queste materie, possano servire di utile guida ad illuminare il cammino ai magistrati che dovranno conoscere di queste controversie. Quando queste dichiarazioni riescano appaganti, e nell'ultima parte dell'articolo la Commissione ed il Governo consentano ad un'aggiunta, che reputo necessaria ad evitare oscurità e contese pericolosissime, abbandonerò la mia proposta e non avrò difficoltà di associarmi alla formola elaborata dalla Commissione.

La prima parte dell'articolo 18 evidentemente abolisce i procedimenti degli appelli per abuso, e tutti gli altri richiami di natura amministrativa e governativa contro gli atti ed i provvedimenti dell'autorità ecclesiastica, salva però, ben inteso, nei tribunali la giurisdizione per dichiarare posteriormente codesti atti abusivi *privi d'effetto*, come appresso vedremo. Inoltre essa contiene una importantissima regola, per la quale agli atti e provvedimenti di ogni genere delle autorità ecclesiastiche quindi innanzi non è più riconosciuta nè accordata alcuna esecuzione coatta.

Ciò importa, signori, espressamente considerare gli atti che provengono dall'ordine ecclesiastico come atti di natura meramente privata; importa escludere che la Chiesa eserciti più nello Stato sotto qualunque immaginabile aspetto veruna giurisdizione: e con ciò viene quindi tolta ogni possibilità di quella collisione che potrebbe elevare un vero conflitto, e viene pure conseguentemente a cessare l'utilità d'incaricare qualsivoglia autorità dello Stato di conoscere di somiglianti conflitti e di risolverli.

Avrei per verità desiderato che fossero state mutate le parole « non è loro riconosciuta nè accordata alcuna esecuzione esatta » in queste altre: « non è permessa nè accordata; » imperocchè parevami indispensabile significare un doppio concetto, cioè che non solo per l'avvenire il Governo non accorderà il braccio secolare all'esecuzione coatta dei provvedimenti e degli atti ecclesiastici; ma che rimane vietato ed interdetto anche agli ecclesiastici stessi di adoperare a tal fine mezzi coattivi e coercitivi, dovendo i loro provvedimenti, secondo il concetto della libera Chiesa, essen-

zialmente indirizzarsi alla spontaneità di una coscienza obbediente e credente.

Tuttavia mi si è dichiarato che le parole *non è loro riconosciuta alcuna esecuzione coatta* dovessero essere considerate non già come un'inutile ripetizione dell'altra formola *non è loro accordata*, e che servissero appunto a significare quell'altro concetto; il che, ove sia qui pubblicamente confermato, io m'ene accontento.

Nella seconda parte dell'articolo avrei altresì bramato che si dichiarasse appartenere ai tribunali ordinari la cognizione non solo degli effetti giuridici, ma anche della *validità* o della *legittimità* o del *valore legale* di questi atti, adoperandosi questa o qualunque altra analoga espressione, nell'intendimento di esprimere che i tribunali civili, nell'esaminare se un atto o provvedimento ecclesiastico, per la sua natura, forma ed oggetto, possa essere o no produttivo di effetti giuridici, non debbono reputare a loro medesimi interdetti, anzi debbono considerare obbligatoria l'indagine della *competenza* degli ecclesiastici autori dell'atto, e del concorso di quelle *forme essenziali e condizioni di legalità*, che sono necessarie alla sua efficacia. Altrimenti ne verrebbe la conseguenza che ogni atto ecclesiastico, da qualunque persona incompetente emanasse, e privo di ogni specie di forma, e delle garanzie e condizioni nelle quali è riposta la presunzione della giustizia, dovrebbe vedere ciecamente accettata la sua autorità da' tribunali nostri, i quali non potrebbero e non dovrebbero esaminare se l'atto fosse oppure no conforme alle condizioni anzidette.

Ma la Commissione ed il guardasigilli unanimi mi risposero che, nel loro concetto, la *cognizione degli effetti giuridici*, secondo i principii generali del diritto, significare dovesse che questo primo ed essenziale esame dovesse in ciascun caso intraprendersi; e che un atto, il quale non emanasse da persona *competente*, o non fosse accompagnato dall'esatta osservanza delle *forme e condizioni di legalità* relative, non potesse per la propria natura generare *civili effetti ed obbligazioni*; e conseguentemente che la formola adoperata, la quale riconosce nei nostri tribunali la potestà di conoscere in genere e pronunziare intorno agli *effetti giuridici* di tutti gli atti e provvedimenti ecclesiastici, già implicasse l'adempimento del mio voto.

Il che, quando egualmente risulti dalle concordi dichiarazioni del Governo e della Commissione, e quando la Camera ritenga realmente in questa formola gli enunciati concetti sufficientemente espressi, anche io me ne appagherò, e ritirerò la mia diversa proposta.

Rimane l'ultima parte dell'articolo 18, nella quale a me sembra indispensabile una breve aggiunta. Benchè nella seconda parte dell'articolo si fosse determinato dovere i tribunali conoscere se gli atti ecclesiastici potessero o no produrre effetti giuridici, dal che di necessità consegue che questi effetti debbano essere

negati tutte le volte che gli atti non corrispondano a quelle regole di diritto ed a quelle leggi e norme che sono regolatrici della specie e natura degli atti medesimi; nondimeno nell'ultima parte, per salvaguardia di supremi e vitali interessi, si è voluto prescrivere al giudice, e non farne materia de' suoi apprezzamenti discrezionali, ma obbligo indeclinabile ad esso imposto dal legislatore, che ei dovesse negare effetto a codesti atti ecclesiastici in certi casi in cui concorressero in essi speciali e caratteristiche condizioni, e propriamente allorchè questi atti fossero in qualunque guisa ripugnanti o contrari alle leggi dello Stato.

Ora, io diceva, le leggi dello Stato dominando su tutti i cittadini, ed indistintamente su tutti gli ordini ed associazioni (e la Chiesa viene ad essere in questa legge pareggiata ad un'associazione privata), niuno può al certo sottrarsi all'osservanza delle leggi; e d'altronde per l'articolo 12 delle disposizioni preliminari del Codice civile, riducendosi a vano ed inutile conato qualunque manifestazione di privata volontà che venga ad offendere l'*ordine pubblico*, la stessa limitazione non può non essere applicabile ben anche al giudizio intorno agli atti e provvedimenti ecclesiastici, i quali in simil guisa dovrebbero necessariamente dai tribunali venir dichiarati destituiti d'effetto.

Ora, appunto perchè questa disposizione meglio si concordi colla formola del menzionato articolo 12, io domando che alla medesima si aggiunga doversi dichiarare *privi d'effetto* gli atti ecclesiastici, non solo allorchè sono contrari alle *leggi dello Stato*, ma anche allorchè, quando pure non si potesse additare una legge positiva che ne rimanga offesa, i medesimi possano considerarsi ripugnanti genericamente all'*ordine pubblico*, così come si fa delle private convenzioni o di qualunque provvedimento che venga da autorità e tribunali stranieri.

Finalmente altrettanto dovrà sentenziarsi allorchè questi atti sono *lesivi dei diritti dei cittadini*. Imperocchè, qualunque sia la qualità del cittadino, laico o chierico; qualunque sia il titolo in forza del quale egli creda che un diritto gli appartenga; qualunque sia la sorgente di questo diritto, che potrebbe anche derivare da un contratto, da un testamento, da un altro titolo qualsiasi; tutte le volte che vi è un cittadino il quale pretende che il provvedimento ecclesiastico è in alcuna maniera, diretta od indiretta, lesivo di un suo diritto, è impossibile che non si ponga in movimento la giurisdizione ordinaria dei tribunali dello Stato, e che perciò il tribunale stesso non sia obbligato a mantenere incolume il diritto del cittadino, ed a dichiarare manchevole di effetto l'atto o il provvedimento ecclesiastico che di esso apparisca lesivo.

La Commissione, in ciò meco concorde, si è mostrata propensa ad accogliere questa mia aggiunta dopo averla discussa; ed io spero che anche l'onorevole guardasigilli non vi incontrerà ripugnanza, nel qual caso

l'ultima parte dell'articolo 18 rimarrebbe così formulata: «... però tali atti sono privi di effetto, se contrari alle leggi dello Stato ed all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei cittadini, e soggetti alle leggi penali se costituiscono reato.»

Come vede la Camera, in tal modo l'articolo 18 rappresenta un sistema completo e semplicissimo nel regolare i rapporti dello Stato e le competenze dell'autorità giudiziaria verso la società religiosa. La società religiosa è libera nel suo interno ordinamento di regolare i propri rapporti d'ordine puramente spirituale; ed in tale materia, per ciò che riguarda il merito dei suoi atti e provvedimenti, la società civile ha nulla da osservare.

Nondimeno, o signori, se anche quando, non semplici privati, individui ed associazioni, come noi dobbiamo considerare gli ordini ecclesiastici, ma anche quando una pubblica e riconosciuta autorità, quale si è certamente la pubblica amministrazione, coi suoi atti venisse ad offendere le leggi o a ledere i diritti di un cittadino, sorgerebbe immediatamente la competenza dei tribunali ordinari, i quali non mancherebbero d'impedire che l'atto amministrativo producesse alcun effetto. Ognuno comprenderà in quali circospetti limiti questo sistema si racchiuderebbe, ancorchè nell'ultima parte dell'articolo 18 s'imponga ai magistrati di non accordare nè riconoscere effetto alcuno agli atti ecclesiastici nei quali concorra una di queste condizioni, l'offesa alle leggi, l'offesa all'ordine pubblico, la lesione di un diritto qualunque dei cittadini.

Ma si può dimandare se, fuori di queste limitate condizioni, ogni altro esame sugli atti dell'autorità ecclesiastica sia negato ai tribunali civili.

Il rispondere affermativamente sarebbe un errore. Quest'ultima parte dell'articolo contiene, per dir così, un sistema imperativo di precetti che al magistrato non è dato di infrangere. Qui è stabilito quali sono quegli atti ecclesiastici i quali è impossibile che ottengano il loro effetto, non potendosi in veruna guisa transigere co'maggiori e vitali interessi della società. Ma, come abbiamo già detto esaurando la seconda parte di questo articolo medesimo, rimarrà sempre all'autorità giudiziaria, fuori ancora di questo campo, il conoscere e giudicare se l'atto ecclesiastico possa o no produrre effetti giuridici, secondo la natura del medesimo, sia considerando le attribuzioni degli autori di quell'atto; sia indagando se apparisca circondato dalle forme, dalle garanzie essenziali e dalle condizioni di legalità, che, secondo la specie sua, concorrer vi doverano; sia finalmente allorchè per avventura possa scorgersi commessa una manifesta violazione di quelle norme e statuti interni dell'associazione religiosa, da cui l'atto medesimo esser doveva retto e governato.

Si supponga, o signori, un vescovo il quale, malgrado l'incamovibilità dei parrochi, deponga un parroco, gl'impedisca di esercitare il suo ministero, lo privi dei

proventi del suo beneficio, e ciò faccia senza processo, con un atto puramente arbitrario; nella stessa guisa in cui anche al giorno d'oggi nessuno potrebbe dubitare che il parroco, per continuare a godere dei proventi del suo beneficio, e per non soffrir lesione dei propri diritti, potrebbe chiedere giustizia ai tribunali, acciò si escludano gli effetti giuridici dell'atto illegale ed abusivo dell'autorità ecclesiastica; parimenti nessuno potrà dubitare che noi intendiamo con questo articolo 18 di spogliare di una simile garanzia qualunque persona ecclesiastica e di peggiorarne le condizioni. Lo ripeto ancora una volta: ciò non implicherà che i tribunali divengano teologi, che i tribunali sostituiscano il loro apprezzamento sul merito del provvedimento che in materia spirituale e disciplinare può esser considerato proprio delle ecclesiastiche autorità. Ma il campo del diritto appartener deve intero allo Stato; e dov'è un diritto leso, ivi alla competenza dei tribunali dello Stato non può farsi contrasto.

Così essendo, o signori, io mi limiterò a pregare l'onorevole relatore della Commissione ed il ministro guardasigilli di voler dichiarare se questi, che io presento non come dubbi, ma come una interpretazione dottrinale, consentita tra la Commissione ed il Ministero, dell'articolo 18, risponda esattamente alla verità.

E quando dubbi non insorgano, ed a me paia che l'articolo 18, così come venne finora esposto e sviluppato, sia senza alcuna opposizione benanche da tutti inteso, io abbandonerò tutte le mie proposte, restringendomi a pregare la Commissione ed il guardasigilli di consentire che nell'ultima parte dell'articolo 18, anche a maggiore e più completa chiarezza, siano aggiunte le parole da me proposte.

**PRESIDENTE.** La parola spetterebbe all'onorevole Crispi; ma, non essendo presente, non rimane che a svolgersi l'emendamento proposto dall'onorevole Ugdulena al secondo comma dell'articolo 18.

L'onorevole Ugdulena propone che al secondo comma dell'articolo 18, dopo le parole *effetti giuridici*, si aggiunga: *e nell'ordine civile*.

L'onorevole Ugdulena ha facoltà di svolgere questo suo emendamento.

**UGDULENA.** Dopo quello che è stato ampiamente dimostrato dall'onorevole Pescatore, io credo che non avrò più nulla da aggiungere per svolgere il mio emendamento, che in sostanza veggo coincidere colla seconda parte dell'emendamento da lui proposto.

Anche a me parve che la frase *effetti giuridici* fosse troppo larga e di dubbia interpretazione, poichè giuridico è tutto quello che è materia di diritto, tanto ciò che è materia del diritto civile, come quello che è materia del diritto ecclesiastico.

Solamente io credo che non sia stato mai nelle intenzioni della Commissione, nè in quelle del Governo di voler sottoporre alla giurisdizione dei tribunali or-

dinari gli effetti giuridici che sono di materia puramente ecclesiastica e canonica; poichè sarebbe un effetto giuridico in materia ecclesiastica l'esercizio, per esempio, della giurisdizione, l'amministrazione dei sacramenti, e in alcuni casi anche la validità di questi sacramenti. Ora, io non credo che sia affatto intenzione della Commissione nè del guardasigilli di volere sottoporre queste quistioni alla giurisdizione dei tribunali ordinari.

Io credo che, in quanto alla interpretazione da darsi alla legge, siano perfettamente d'accordo con noi. Non so perchè non abbiano espresso in forma più chiara il loro concetto. Alle parole non tengo; si dica *nell'ordine civile*, oppure *di natura civile*, come propone l'onorevole Pescatore, al quale mi accosterei, rinunciando anche al mio emendamento, mi pare che importa sempre lo stesso. Non so, dico, perchè la Commissione non abbia aggiunto questo schiarimento alla legge. Forse poteva ingenerare dubbio il significato della parola *civile*? Ma in un articolo dove si tratta di cose ecclesiastiche mi pare abbastanza chiaro il valore di questa parola. È *civile* tutto quello che è materia di legge nello Stato, e presa perciò la parola in un senso larghissimo, quando si oppone al diritto ecclesiastico; ha un altro significato poi questa parola, quando si contrappone al diritto penale. Ma qui certamente non poteva avere luogo questa seconda interpretazione: sono cose elementari.

Ma si potrebbe opporre che non essendo ancora ben definito per legge quali materie siano puramente ecclesiastiche e quali civili, ed essendovi in alcuni casi possibilità di controversia, parrebbe perciò meglio non aggiungere alla legge questa dichiarazione. Ed io potrei rispondere che, quando si tratta di effetti giuridici puramente ecclesiastici, sulla cui natura non può cadere controversia, allora i tribunali ordinari non possono avervi ingerenza alcuna e non può assolutamente essere nella intenzione del legislatore di riconoscere in questi casi la loro competenza. Nelle materie dubbie bisognerà rimettere la cosa all'arbitrio dei tribunali medesimi; appartiene a loro il dichiarare la loro competenza, se quegli effetti giuridici, dei quali si tratta debbano considerarsi come di natura civile, ovvero ecclesiastica.

Perciò io credo che un'aggiunta che si faccia alla legge in questo senso, che si aggiunga: *nell'ordine civile*, o si dica: *di natura civile*, ciò non possa che essere utile, poichè toglierebbe qualunque dubbio, e la interpretazione della legge riuscirebbe chiara, e facile e agevole per conseguenza l'applicazione.

Io quindi mi accosterei anche alla proposta dell'onorevole Pescatore, che si dica: *effetti giuridici di natura civile*.

**DE FALCO, ministro di grazia e giustizia.** Tre sono gli ordini diversi di opposizioni che vennero fatte all'articolo 18 della Commissione concordato col Ministero-

Per poter intendere queste opposizioni conviene che la Camera si renda conto per un momento del concetto che informa l'articolo in discussione.

Che cosa ha avuto in pensiero il Governo, che cosa ha avuto in pensiero la Commissione di provvedere con questo articolo? È facile intenderlo.

Una volta tolto ogni mezzo preventivo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche, era necessario provvedere a che dalla pubblicazione e dalla esecuzione di questi atti non rimanessero lesi i diritti dello Stato e quelli dei privati cittadini; ed a tale scopo si pensò di deferire ai tribunali ordinari la cognizione, secondo le norme ordinarie del diritto, delle controversie e dei conflitti che possono sorgere nell'esecuzione di tali provvedimenti.

Ma qui era necessario di stabilire una prima distinzione fra i provvedimenti che hanno rapporto alla materia spirituale e disciplinare della Chiesa e quelle che hanno rapporto all'ordine civile.

Quanto alle prime, la Commissione ed il Governo hanno ritenuto che, per applicare anche in questo argomento il principio della separazione della Chiesa dallo Stato, lo Stato dovesse rinunciare ad ogni ingerenza repressiva finora esercitata mercè l'appello per abuso od altro richiamo in sede amministrativa, e togliere ad un tempo espressamente a simili provvedimenti la esecuzione coatta; quanto alle altre pensarono che fosse naturale il porle, come ogni altro diritto privato e patrimoniale, sotto la salvaguardia delle leggi e dei tribunali ordinari.

Ma quali saranno essi i limiti entro i quali i tribunali ordinari potranno esercitare la loro azione?

Tre sono le indagini che spetteranno al potere giudiziario. La prima, e quasi pregiudiziale, è diretta a stabilire la legale esistenza dell'atto su cui cade la controversia, e cioè: se è emanato dall'autorità competente, e nelle forme di cui, secondo l'autorità da cui proviene, deve essere rivestito.

La seconda è diretta a porre l'atto di cui trattasi in rapporto colle leggi generali dello Stato; ed a stabilire, come condizione indispensabile alla sua esecuzione, che non ne violi le disposizioni o contraddica ai principii su cui esse si fondano.

La terza è diretta a considerare l'atto o il provvedimento nei suoi rapporti coi diritti della persona alla quale si riferisce, ed a riconoscerne l'efficacia giuridica in quanto soltanto non rechi alcuna violazione ai diritti medesimi.

Questi sono, o signori, i concetti che si è creduto di compendiare nelle disposizioni dell'articolo 18: e credo che, a forza di studi e di elaborazioni, ne sia risultata una redazione la più comprensiva, ed oserei dire, la migliore che in un argomento di tanta difficoltà e sconosciuto finora alla legislazione ed alla giurisprudenza poteva essere escogitata.

Che cosa, o signori, si oppone a quest'articolo?

Abbiamo una proposta dell'onorevole Pescatore, certi dubbi dell'onorevole Mancini, ed un'aggiunta a schiarimento dell'onorevole Ugdulena.

L'onorevole Pescatore ha fatte tre redazioni diverse di un suo controprogetto. Io credo di non dovermi soffermare nè alla prima nè alla seconda che pare siano state abbandonate; esaminerò soltanto l'ultima, tuttora manoscritta, che ha mandato testè al banco della Presidenza.

Per avvertire le differenze che passano tra le proposte dell'onorevole Pescatore e quelle della Commissione, pregherei la Camera a concedermi di dare lettura dell'articolo 18 siccome venne tra la Commissione medesima ed il Ministero concordato:

« In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.

« La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come d'ogni altro atto di esse autorità, appartiene ai tribunali ordinari.

« Però tali atti sono privi di effetto, se contrari alle leggi dello Stato, e soggetti alle leggi penali se costituiscono un reato. »

Che cosa sostituisce l'onorevole Pescatore? Esso riproduce, quanto al primo comma, la stessa formola colla seguente aggiunta: « benchè rivestano la forma e la qualità di sentenze pronunciate in giudizi da esse autorizzati. »

Ma io credo che quest'aggiunta o spiegazione non abbia alcuna ragione di essere. Noi non riconosciamo nell'autorità ecclesiastica giurisdizione nel senso che i giureconsulti attribuiscono a questa parola; noi non riconosciamo sentenze di tribunali ecclesiastici, e in ciò conveniamo coll'onorevole Pescatore; ma crediamo che nell'articolo da noi proposto questo concetto sia chiaramente espresso. Quanto infatti si dice che non è riconosciuta ed accordata agli atti delle autorità ecclesiastiche alcuna forza coatta, si usa la forma più comprensiva che sia possibile di escogitare, giacchè la parola *atti* significa *quod actum est*, qualunque sia la forma di cui l'atto è rivestito. E però qualsiasi aggiunta o spiegazione non potrebbe avere altro effetto che di restringerne il significato e comprometterne l'interpretazione.

Anche al secondo paragrafo, che riguarda appunto la risoluzione delle controversie civili che possono nascere dall'esecuzione di un atto dell'autorità ecclesiastica, l'onorevole Pescatore vorrebbe sostituire queste parole:

« La cognizione delle controversie di natura civile, dipendenti così da questo come da ogni altro atto di essa autorità, appartiene ai tribunali ordinari. »

Quindi non vi è che la sostituzione delle parole: *controversie di natura civile* a quelle usate dalla Commissione di *effetti giuridici*. Ma è egli necessario ag-

giungere la parola *controversie*? Ognuno sa che i tribunali non possono spiegare la loro azione se non in caso di controversia, e che non agiscono, e non esercitano giurisdizione se non quando ne sono richiesti.

Per poter dunque un tribunale intervenire per conoscere degli effetti giuridici di un atto, è d'uopo necessariamente che questi effetti giuridici siano oggetto di controversia: e per ciò sembra inutile spiegare un concetto che non può avere altro significato fuori di quello che si vorrebbe esprimere.

Ma, aggiunge l'onorevole Pescatore e con lui l'onorevole Ugdulena, di quali effetti giuridici parlate voi? Queste parole si riferiscono agli effetti giuridici nell'ordine civile soltanto, o si estendono a quelli che gli atti dell'autorità ecclesiastica possono avere nell'ordine spirituale o disciplinare? Non conviene limitarne il significato per escludere questi ultimi che sfuggono per natura loro ad ogni controversia di competenza dei tribunali ordinari?

Ma io prego l'onorevole Pescatore e l'onorevole Ugdulena ad osservare che in verità non vi è tra noi disaccordo nel concetto: i tribunali ordinari non possono spiegare la loro giurisdizione, nè giudicare degli effetti giuridici di un atto o provvedimento, se non per ciò che ha rapporto all'ordine civile; tutto ciò che riguarda l'ordine spirituale, o l'ordine disciplinare, sfugge di per sè alla censura dei tribunali; e credo perciò che non sia mestieri togliere un dubbio che non può sorgere. Che se si pone a raffronto la disposizione di questo col primo paragrafo dell'articolo 18 che riguarda specialmente i provvedimenti in materia spirituale e disciplinare, escludendo ogni sorta di richiami o di appello contro di essi, risulta ancor più evidente che, quando si parla di effetti giuridici, e di azione esperibile dinanzi ai tribunali, non si può alludere se non a quelli effetti ed a quelle azioni che ottengono la loro esplicazione nell'ordine civile. E però qualunque aggiunta o schiarimento di questo concetto mi sembra superfluo.

Viene la terza parte della proposta Pescatore diretta a far accogliere la seguente aggiunta: « Però tali atti sono privi d'effetto se contrari alle leggi, al diritto e all'ordine pubblico dello Stato; e potranno anche essere formalmente annullati nell'interesse della legge e per i provvedimenti che di diritto sull'istanza promossa dal pubblico Ministero, salvo in tutti i casi l'applicazione della legge penale. »

È facile scorgere, o signori, che con quest'aggiunta l'onorevole Pescatore si allontana tutt'affatto dall'ordine delle idee accolto nell'articolo proposto dalla Commissione e dal Governo.

Secondo questa aggiunta, è l'appello *ab abusu* che ricomparisce; non più nella forma amministrativa e colla competenza del Consiglio di Stato, ma nella forma e colla competenza giudiziaria.

Ora egli è questo appunto che il Governo e la Com-

missione hanno voluto togliere, perchè in completa contraddizione al principio della separazione della Chiesa dallo Stato, e di piena libertà della Chiesa nell'esercizio del suo ministero spirituale.

Che se la proposta dell'onorevole Pescatore prevalesse, ne sarebbe radicalmente mutato il sistema della legge, ed aggravata e peggiorata anzi la condizione presente delle cose.

Il Consiglio di Stato infatti, nei giudizi di appello per abuso a lui deferiti, compie un apprezzamento politico più che un processo giudiziale; segue criteri di equità e di politica convenienza più che leggi scritte; è un provvedimento insomma d'ordine amministrativo che può estendersi anche a fatti che, non contenendo la immediata lesione di un diritto o la violazione di una legge, non dovrebbero, nel nostro concetto, formare oggetto di alcuna diretta o indiretta repressione.

Parmi quindi che quest'ultima parte della proposta Pescatore non possa veramente essere accolta dalla Camera a meno che non voglia uscire dai termini della legge, e rimettere in vigore l'appello *ab abusu*.

Vengono ora i chiarimenti richiesti, più che le proposte fatte dall'onorevole Mancini.

I dubbi che egli proponeva erano tre. Quanto al primo, egli vi diceva che non basta il prescrivere che in materia spirituale e disciplinare non è riconosciuta agli atti dell'autorità ecclesiastica, non è accordata alcuna esecuzione coatta; ma è necessario aggiungere che è vietato alle autorità ecclesiastiche di agire coattivamente per l'esecuzione dei loro atti e dei loro pronunziati: che non basta negare il braccio secolare per l'esecuzione degli atti e provvedimenti della Chiesa, ma bisogna dire che non si riconosce in essa forza, autorità per potere esercitare questo diritto.

Parmi però che, quando si dice che non è *riconosciuta forza coattiva*, si debba intendere esclusa non soltanto la forza che potesse essere attribuita agli atti dell'autorità ecclesiastica dal potere civile, ma ben anche quella che pretendesse di avere per virtù propria. E per vero, io credo che a nessuno possa nascere il pensiero di attribuire alla Chiesa il *jus vim inferendi*, che non ebbe mai per proprio istituto, e che esercitò soltanto per concessione o tolleranza di principi in tempi che hanno lasciato una triste pagina nella storia. Ad ogni modo questo non è certo nel pensiero del Governo nè in quello della Commissione.

In secondo luogo, diceva l'onorevole Mancini, voi date la cognizione degli effetti giuridici, così di questi come di ogni altro atto dell'autorità ecclesiastica, ai tribunali ordinari; ma voi, soggiungeva, non determinate di quale natura e di quale estensione sia la giurisdizione attribuita al potere giudiziario, e specialmente se esso abbia diritto di esaminare l'atto in se stesso e negli estremi che costituiscono la sua legalità e validità.

Ma anche qui io credo che quest'aggiunta sia già

compresa nelle parole della legge; e non mi estenderò a dimostrarlo, perchè di questa osservazione ho già dovuto occuparmi rispondendo all'onorevole Pescatore, e credo che le mie osservazioni possano avere eliminato ogni dubbio dall'animo dell'onorevole Mancini.

Rimane l'ultima aggiunta che vorrebbe l'onorevole Mancini. Voi dichiarate, egli dice, nell'ultimo comma che gli atti dell'autorità ecclesiastica sono privi di effetto, se contrari alle leggi dello Stato, poi soggiungete e *soggetti alle leggi penali, se costituiscono reato*. Ora, dice egli, io vorrei che aggiungeste le parole: *od all'ordine pubblico; e sono di nessun effetto, se lesivi dei diritti dei cittadini*.

Io non voglio contendere all'onorevole Mancini che, ove egli il voglia, si aggiungano queste parole nell'articolo; ma, in verità, io credo che siano superflue. Esse possono servire a chiarire maggiormente il concetto che si contiene essenzialmente nella legge. E perchè si parlerà espressamente d'ordine pubblico? Le leggi dello Stato non sono le prime che lo guarentiscono, che lo tutelano? Ora, quando voi dite che un atto non ha effetto se è contrario alle leggi dello Stato, indubbiamente voi comprendete con ciò tutti gli atti che possono turbare l'ordine pubblico. E perchè si menzioneranno espressamente gli atti lesivi dei diritti dei cittadini? Quando si deferisce ai tribunali il giudizio sugli effetti giuridici di questi atti, quali giudizi loro si deferiscono, se non quelli diretti a stabilire se tali atti hanno o non hanno portato lesione ai diritti dei cittadini? E quando si riconoscerà che questi diritti sono stati lesi, quale è il compito che spetta ai tribunali se non quello di dichiararli senza effetto?

Io credo quindi che il concetto che l'onorevole Mancini vorrebbe espresso, si trovi essenzialmente e in una forma concisa, energica, legale, e solenne nell'articolo 18.

Per queste ragioni io prego la Camera a votare l'articolo medesimo come fu proposto, senza che io mi opponga all'aggiunta suggerita all'ultimo comma dall'onorevole Mancini.

(Il deputato Broglio presta giuramento.)

**PRESIDENTE.** La Commissione ha altro da aggiungere?

**BONGHI, relatore.** La Commissione non avrebbe che a ripetere la stessa dichiarazione che ha fatto il ministro; quindi, poichè sarebbe affatto inutile il ripeterla, la Commissione crede interpretare il desiderio della Camera astenendosene.

Quando gli onorevoli proponenti si contentassero di cotesta dichiarazione, la Camera forse potrebbe immediatamente passare alla votazione dell'articolo. La sola aggiunta a cui il ministro acconsentiva era quella delle parole che l'onorevole Mancini vorrebbe inserire nell'ultimo paragrafo. Sulla utilità o necessità di coteste parole la Commissione ha perfettamente la stessa opinione del ministro, le crede cioè affatto superflue, e crede

altresì che, come superflue, non potrebbero fare che danno; ma, come l'onorevole ministro, non intende contendere coll'onorevole Mancini, e, anzichè sciupare il tempo alla Camera, preferisce che le parole proposte da lui ci restino, così la Commissione non si vorrà ostinare neanche essa. Quindi, se l'onorevole Mancini si accontenta delle dichiarazioni del ministro, tanto meglio; altrimenti questo paragrafo avrà la sventura di vedersi formolato con meno eleganza e precisione di quello che avrebbe potuto essere: piccolo guaio.

**PRESIDENTE.** Dunque la Commissione mantiene il suo articolo?

**BONGHI, relatore.** Se l'onorevole Mancini persiste, la Commissione non si oppone.

**PRESIDENTE.** Onorevole Mancini, ella ha proposto due aggiunte?

**MANCINI.** La Camera vorrà osservare che la stessa proposta fatta dall'onorevole Ugdulena, contro la quale io voterei, se si ponesse in votazione, dimostra che una qualche pratica utilità può derivare dall'aggiunta da me proposta, che l'onorevole guardasigilli e la Commissione non respingono, ma che forse a loro giudizio potrebbe riguardarsi già nelle altre parole implicitamente contenuta.

L'onorevole Ugdulena bramerebbe che si aggiungessero le parole *nell'ordine civile, ovvero di natura civile*, perchè crede che i tribunali civili non debbano assolutamente occuparsi di diritto ecclesiastico e dell'applicazione delle leggi canoniche.

Ora è evidente che, se questo è il significato dell'aggiunta che l'onorevole Ugdulena vuole introdurre, essa sarebbe solamente perciò da respingersi, dappoichè è impossibile sottrarre alla cognizione dei tribunali le lesioni di quei diritti che siano fondati sul diritto della Chiesa, equiparato agli statuti di ogni altra libera associazione.

Quando si tratta di decidere di materie *beneficarie*, o della spettanza e dell'esercizio di un *giuspatronato*; quando si tratta di decidere se siano validi o no voti solenni, perchè ne dipende l'efficacia di rinunzie consentite a pro delle famiglie da monache o frati; quando si tratta ancora di decidere della validità o invalidità di matrimoni contratti in Piemonte o in altro paese d'Italia colle forme del Concilio tridentino, allorchè non esisteva ancora il matrimonio civile, ed in altri non pochi casi analoghi, che ora io non voglio passare a rassegna per non tediare la Camera, sarebbe strano che i tribunali civili non dovessero giudicare della *lesione dei diritti*, solo perchè nascenti dalla legge canonica, o concernenti relazioni prodotte dall'applicazione della legge ecclesiastica. D'altronde sarebbe facile l'equivoco se, come già si osservò, dovesse adoperarsi la parola *civile*, ma in un senso lato, comprendendosi cioè anche la legge *penale*.

Per tutto ciò a me sembra che non possa arrecar danno, ma vantaggio, lo aggiungere che, quando un

atto ecclesiastico sia lesivo dei diritti di un cittadino, debba dai tribunali dichiararsi privo di effetto, sia qualunque la sorgente e la specie di questo diritto; derivi dal diritto canonico nelle materie testè indicate od in altre analoghe, ovvero dalle leggi civili. E tanto basta ad apprestare fondamento e buona ragione ad accettare la mia aggiunta.

Perciò, siccome e l'onorevole ministro guardasigilli ed il relatore della Commissione non la respingono, io prego vivamente la Camera di accoglierla, appunto perchè essa concorrerà a rendere più chiara la locuzione dell'articolo, e più sicura e garantita la giurisdizione dei tribunali ordinari.

**PRESIDENTE.** Onorevole Mancini, la prima aggiunta la ritira? Non mantiene che la seconda?

**MANCINI.** Ritiro tutte le altre ad eccezione dell'ultima.

**PRESIDENTE.** Onorevole Pescatore, mantiene il suo articolo sostitutivo?

**PESCATORE.** Mi permette alcune dichiarazioni?

**PRESIDENTE.** Dica se lo mantiene o, lo ritira, perchè se lo mantiene, lo pongo ai voti.

**PESCATORE.** Lo ritiro, mediante una dichiarazione.

L'onorevole guardasigilli ha dichiarato che l'aggiunta da me proposta al primo comma, colla quale io intenderei di esprimere che non ricevono esecuzione coatta gli atti dell'autorità ecclesiastica, benchè rivestiti della forma di sentenza pronunciata in giudizio, è affatto superflua, giacchè, nel suo concetto come nel concetto della Commissione, si deve intendere che non ricevono esecuzione coatta gli atti di qualunque natura, anche rivestiti di forma giudiziaria, dell'autorità ecclesiastica.

Una dichiarazione così formale e concorde del Ministero e della Commissione è quella appunto che io intendeva di provocare onde, togliere, ogni dubbio, perchè effettivamente la parola *atti* adoperata senza restrizione è tale da poter comprendere così i giudiziari come gli stragiudiziali.

Il ministro guardasigilli, in riguardo alla seconda proposta, ha pure dichiarato formalmente che, spiegandosi nella formola del Ministero e della Commissione, che la cognizione dei tribunali è ristretta agli effetti giuridici, con questo essi intesero unicamente le controversie di natura civile.

Questa dichiarazione io la ritengo, ne prendo atto ed essa mi basta; perchè questa dichiarazione io credo che eliminerà ogni maggior significato che forse la Commissione o taluni dei suoi membri intendevano, quando in luogo della locuzione *effetti civili*, che fu proposta nel suo seno e da lei respinta, essa ne adottava un'altra, che parve ad alcuni più ampia, *effetti giuridici*.

Dopo una dichiarazione solenne e parlamentare, una dichiarazione concorde e del Ministero e della Commissione, che i tribunali non ammetteranno altre

controversie che non siano di natura civile, io me ne appago, e non provo una votazione più esplicita della Camera.

Però io devo respingere un'osservazione fatta testè dall'onorevole nostro collega Mancini, il quale perchè, a nostro avviso, non si ammettono nei tribunali ordinari altre controversie che non siano di natura civile, egli, scambiando i concetti, ci attribuisce l'idea di escludere ogni applicazione del diritto canonico. Mai no, signori, un concetto così assurdo non è entrato in mente mia, nè può entrare nella mente di alcuno.

Le fondazioni, con cui si acquista il diritto di patronato, certamente sono atti di natura civile, sono contratti e sono testamenti, ma l'applicazione del diritto canonico si fa per indiretto, perchè e l'uomo che fa una fondazione e la Chiesa che la riceve si riferiscono di comune accordo alle disposizioni del diritto canonico, le quali per conseguenza acquistano una forza o un'applicazione convenzionale; e così si dica di tutti gli altri casi in cui il diritto canonico si debba applicare nelle controversie nascenti dagli atti dell'autorità ecclesiastica: esso si applicherà, ma sempre accessoriamente ad un atto, ad un fatto, ad un titolo od avvenimento di natura civile, che introdurrà nella discussione anche il diritto canonico, ma sempre per concludere ad una decisione di possesso o di amministrazione di cose, o d'interpretazione ed esecuzione di contratti e di testamenti o di risarcimento di danni, ed altre questioni di simile natura.

Data questa spiegazione, torno a dichiarare che io ritengo come sola autorevole la dichiarazione fatta dal ministro guardasigilli, secondo cui, per effetti giuridici, non s'intende altro se non quelli dipendenti da un titolo di natura civile e che i tribunali non dovranno, per nessun altro rispetto, dare esecuzione a decreti dell'autorità ecclesiastica.

In quanto alla terza l'abbandonerò, ma mi spiace di dover dire che io ho una ben diversa idea dell'appello *ab abusu* di quella che, all'opportunità della sua tesi, ha esternata l'onorevole guardasigilli. Ma come! In materia spirituale e disciplinare altra volta si ammetteva l'appello *ab abusu* per violazione di canoni della Chiesa e delle antiche libertà ecclesiastiche, ed ecco come l'autorità civile, col rimedio dell'appello *ab abusu* riusciva ad ingerirsi nelle questioni ecclesiastiche. Ed è questo l'appello *ab abusu* che si intende abolito. Ma domando io all'onorevole ministro, se quando l'autorità ecclesiastica, sotto pretesto di provvedere in materia spirituale e disciplinare, eccede evidentemente i limiti di queste materie e passa ad impugnare formalmente le leggi e le istituzioni libere dello Stato, domando io se questi atti non si devono reprimere, senza che per questo si intenda richiamato l'appello *ab abusu*.

Il ministro sa meglio di me che dalla legislazione attuale si reprime con azione penale anche il solo fatto

di un vescovo che, senza provocare direttamente i cittadini alla rivolta e alla sedizione, impugnò, anche solo con un documento, con una sola pastorale, con un discorso, impugnò, o censurò, nell'esercizio del suo ministero, non dirò lo Statuto, ma qualunque legge dello Stato. Egli è vero però che la pena, comminata dalla legge, in pratica non si suole applicare, perchè ripugna alla coscienza delle moltitudini, epperò non raggiunge quell'effetto, quell'esemplarità che si propone la legislazione penale. E, se non erro, il Ministero stesso con progetto a parte propose già l'abrogazione della legge penale a cui ho accennato, e allora come si difende lo Stato? Si difenderebbe lo Stato, se fosse ammessa almeno un'azione civile, se lo Stato potesse almeno proclamare in faccia al cittadino il suo diritto e condannare l'ardito, il disonesto decreto dell'autorità ecclesiastica che impugna le disposizioni della legge e le libere istituzioni dello Stato.

Ora, io trovo molto improvvido il disegno del Ministero e della Commissione, i quali, senza nemmeno dirlo, pare che intendano ad abrogare l'articolo 10 della legge che ho citata, colla quale si dà diritto alla potestà civile di ordinare, occorrendo, il sequestro delle temporalità.

Ma forsechè le temporalità non sono date per legge dello Stato in godimento alle autorità ecclesiastiche sotto la condizione che non ne abusino a danno dello Stato medesimo? Ma, se mi dispiace grandemente il contegno e il proposito del ministro, per altra parte io ben comprendo che non sarebbe questo il momento di aprire una discussione solenne su questo punto, epperò io dichiaro che per ora, non volendo pregiudicare una così grave questione, non insisterò sull'ultima parte della mia proposta.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Ho domandato la parola per fare una dichiarazione.

Io ho detto solamente e ripeto che il movente dell'articolo, come è stato formulato d'accordo tra la Commissione ed il Ministero, è di togliere gli appelli ed i richiami in via amministrativa, tutti gli atti dell'autorità ecclesiastica che possono ledere un diritto, o dello Stato o dei privati, vanno soggetti alla giurisdizione del potere giudiziario: se essi costituiscono reato, danno luogo ad azione penale; se recano danno, danno luogo all'azione di risarcimento; e in tal guisa rimangono regolati non già coi privilegi o colle eccezioni, ma coll'applicazione pura e semplice del diritto comune.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pescatore ha ritirato il suo emendamento. Si procederà alla votazione dell'articolo 18 per divisione, perchè al secondo comma trova il suo posto l'emendamento dell'onorevole Ugdulena, ed al terzo comma l'aggiunta proposta dall'onorevole Mancini.

**BONGHI, relatore.** Questa è accettata dal Ministero e dalla Commissione.

**UGDULENA.** Io m'era associato all'onorevole Pescatore, ma siccome egli non insiste nel suo emendamento, nè anche io insisto, dopo le dichiarazioni state fatte dall'onorevole guardasigilli. Non posso però con questo accettare l'interpretazione che dava al mio emendamento l'onorevole Mancini. Io intendo sempre che le autorità giudiziarie possano conoscere delle quistioni di diritto canonico, in ordine all'effetto civile che queste disposizioni possano contenere.

**PRESIDENTE.** In fatto d'interpretazioni s'intende che è sempre l'espressione di un'opinione personale, quando non è una deliberazione esplicita della Camera. Dunque ella ritira la sua proposta?

**UGDULENA.** Sì, la ritiro.

**PRESIDENTE.** Rileggo dunque l'articolo 18:

« In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.

« La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come d'ogni altro atto di esse autorità, appartiene ai tribunali ordinari.

« Però tali atti sono privi di effetto, se contrari alle leggi dello Stato. »

Qui cade l'aggiunta proposta dall'onorevole Mancini: « od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei cittadini. »

E poi seguita, come dice l'articolo: « e soggetti alle leggi penali se costituiscono reato. »

Però innanzitutto ai voti l'aggiunta proposta dall'onorevole Mancini.

(È approvata.)

Ora pongo ai voti l'articolo 18 complessivamente.

(È approvato.)

Prima di esaurire la discussione del progetto di legge, deggio rammentare alla Camera che all'articolo 4 della legge esisteva un ultimo periodo, che era il seguente:

« Nel definitivo ordinamento della proprietà ecclesiastica la dotazione in rendita potrà essere convertita per legge, e d'accordo colla Santa Sede, in corrispondente capitale fruttifero ed inalienabile, indipendente dal debito pubblico dello Stato. »

In allora l'onorevole guardasigilli fece istanza perchè quest'ultimo periodo fosse rinviato a quando si sarebbe discusso l'articolo 17 della legge, e l'onorevole Peruzzi aveva presentato a quest'ultimo paragrafo dell'articolo 4 il seguente emendamento:

« La dotazione in rendita potrà essere convertita dal Governo del Re, a richiesta della Santa Sede, in corrispondente capitale fruttifero ed inalienabile, indipendente dal debito pubblico dello Stato. »

Come ben vede la Camera, il Ministero riservava questa facoltà al definitivo ordinamento della proprietà ecclesiastica, ed oltre a ciò stabiliva che dovesse procedere d'accordo colla Santa Sede; l'onorevole Pe-

ruzzi invece dà il diritto alla Santa Sede di chiedere questa conversione.

Prego l'onorevole Peruzzi a dichiarare se mantiene il suo emendamento.

**PERUZZI.** Lo mantengo.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole relatore ad esprimere l'opinione della Commissione.

**BONGHI, relatore.** Il concetto della Commissione era essenzialmente diverso da quello dell'onorevole Peruzzi; la Commissione rimanda a quella stessa legge di cui parla l'articolo 19 la risoluzione della questione, in che modo si deve la dotazione, che ora s'assegna in rendita iscritta sul Gran Libro, convertirla in un capitale fruttifero ed inalienabile, indipendente dal debito pubblico, pur fissando sin da ora che questo si debba fare.

La Commissione credeva utile la sua proposta, quando l'ha fatta, così la crede utile anche oggi.

Il suo concetto era ed è che lo Stato possa, quando che sia, quando le circostanze siano opportune, quando la proprietà ecclesiastica sia definitivamente riordinata, quando il Pontefice lo voglia, possa convertire questa rendita sul debito pubblico in un'altra sorta d'assegnamento o capitale fruttifero. La ragione principale, per la quale la Commissione era stata mossa a fare questa proposta, era questa. Tutti sanno le molte osservazioni che si possono muovere così in Italia, come fuori, contro un assegnamento fatto al Pontefice ed iscritto sul debito pubblico italiano; e, d'altra parte, tutti capiscono gli ostacoli che vi sarebbero ora a dargli questo assegnamento sotto altra forma.

Per cansare quelle obiezioni, la Commissione aveva inserita la disposizione di questo paragrafo, come adatto a provare che non si potesse opporre al Governo italiano, se ora non dava una migliore e diversa forma all'assegnamento fatto al Pontefice. Essa sentirà le osservazioni del Ministero e poi dirà se crede di doverlo o no mantenere.

**PRESIDENTE.** Anzitutto, domando se l'emendamento dell'onorevole Peruzzi è appoggiato.

(È appoggiato.)

Ha facoltà di svolgerlo.

**PERUZZI.** Non tema la Camera che io voglia fare un discorso; dirò brevissimamente le ragioni della mia proposizione.

Prima di tutto, poichè mi è parso che l'onorevole relatore non si rammentasse molto bene di quello che egli stesso aveva proposto, così mi permetterò di rileggerlo. La Commissione proponeva che si dicesse così:

« Nel definitivo ordinamento della proprietà ecclesiastica la dotazione in rendita potrà essere convertita, per legge e d'accordo colla Santa Sede, in corrispondente capitale fruttifero ed inalienabile indipendente dal debito pubblico dello Stato. »

Io invece di questo alinea propongo il seguente:

« La dotazione in rendita potrà essere convertita

dal Governo del Re, a richiesta della Santa Sede, in corrispondente capitale fruttifero ed inalienabile, indipendente dal debito pubblico dello Stato. »

La differenza sostanziale che v'è tra la Commissione e me sta in questo: che, secondo la Commissione, questa conversione dovrà esser fatta d'accordo colla Santa Sede da una nuova legge; ed io invece vorrei che quando la Santa Sede chiedesse di operare questa conversione, questa potesse essere fatta, senza bisogno di una legge ulteriore, dal potere esecutivo per virtù di una disposizione della presente legge.

Rispetto al principio informativo della disposizione della Commissione, e della mia, secondo il solito, la Commissione ed io, siamo perfettamente d'accordo. Infatti il relatore svolge nella sua relazione quegli stessi concetti che furono già ampiamente e dottamente svolti in un suo discorso dal nostro collega l'onorevole deputato Berti, a sostegno della mia proposizione.

Senonchè la Commissione, arrivata a questo punto, si limitò a far cosa che, secondo me, è perfettamente inutile, inquantochè si limitò a proporre che la Camera faccia, al solito, una sterile manifestazione di principii.

Ora, quanto a me, ritengo che la Camera non abbia per suo istituto la missione di far manifestazioni di principii astratti; la Camera deve avere dei principii ma deve manifestarli, non già con dichiarazioni accademiche, deve manifestarli coll'esplicarli in disposizioni legislative, in disposizioni eseguibili sia immediatamente, sia quando si verifichino le condizioni cui essa intenda subordinarle.

Questo è il motivo del mio articolo; e ritengo che, quando il concetto ond'esso è informato sia trovato buono dalla Camera, come buono l'ha trovato la Commissione, convenga accettare piuttosto l'emendamento da me proposto anzichè l'alinea della Commissione.

Questo, a senso mio, oltre l'inconveniente che ho di sopra avvertito, cioè di non significare niente, potrebbe avere pur quello di vincolare i Parlamenti avvenire a fare una legge per un fine da loro non consentito.

A me pare che, quando si stabilisce che questa conversione possa essere fatta con una nuova legge, nulla si aggiunga a quello che potrebbe del pari avvenire se nulla si dicesse; ed è manifesto che sia l'attuale, sia un altro Parlamento, quando si verifichi il caso, potrà benissimo, se animato da principii diversi, negare la sua sanzione alla legge promessa dall'articolo della Commissione. Dunque, se il Parlamento vuole oggi riservata questa questione, non voti nè l'articolo mio, nè quello della Commissione; se crede invece che questo principio sia buono, voti l'articolo mio piuttosto che quello della Commissione.

Questo principio io lo credo buono, o signori, perchè a me pare che la dotazione del Sommo Pontefice sia la cosa più seria fra tutte quelle che si contengono nel titolo primo di questa legge, intorno al quale non

vi nascosi altra volta il mio giudizio; sia la sola che a me pare veramente positiva, sia quella che manifesta in modo indubitato la sollecitudine dell'Italia per l'esistenza della Santa Sede; sia la disposizione più atta a rassicurare i cattolici e le estere potenze intorno alle intenzioni del Parlamento italiano.

A questa disposizione buona manca però qualche cosa di molto essenziale, manca appunto quel che costituisce il titolo della nostra legge, manca la garanzia. Secondo me, la garanzia non v'è, non ostante tutte le dichiarazioni espresse nei primi alinea dell'articolo 4; parendo a me evidentissimo che, trattandosi di rendita sul debito pubblico, sia per la volontà degli amministratori dello Stato sempre mutabile, sia per fatti indipendenti da questa volontà, per errori, per disastri, possa avvenire una diminuzione o un pericolo di diminuzione della rendita che oggi intendiamo di dare, che abbiamo intenzione di mantenere, ma che non guarentiamo al Sommo Pontefice.

E da questo difetto di garanzia nasce, secondo me, il pericolo di un gravissimo inconveniente, più per noi che per il Papa; se le potenze estere prenderanno sul serio questo nostro articolo 4, potremo trovarci avvolti in difficoltà diplomatiche ogni qual volta intorno alla esatta e sicura soddisfazione di questo nostro obbligo potesse per avventura sorgere all'estero un qualche dubbio.

Quello che maggiormente io temo nella questione romana, l'ho detto più volte, è l'intromissione delle estere potenze; e quindi desidero che quello che vogliamo fare per il Pontefice, lo facciamo in modo così chiaro, così evidente, così certo, così intangibile, così sicuramente garantito, che mai possa darsi il caso che discussioni sieno provocate intorno a ciò dalle estere potenze.

A questo io credo che risponda perfettamente l'articolo che ho avuto l'onore di proporre, e che alla Camera raccomando perchè essa voglia accettarlo.

Ad ogni modo, a meno che la Camera intenda di non pronunciarsi intorno a questo argomento, confido che essa preferisca il mio articolo a quello della Commissione.

**SELLA, ministro per le finanze.** Io confesso di convenire nel concetto manifestato dall'onorevole Peruzzi, che sia il caso di rimandare cotesta questione piuttostochè pregiudicarla, in certo modo, con una definizione di massima, quale sarebbe la proposta della Commissione, la qual massima per attuarsi avrebbe bisogno di altra legge.

Del resto il Parlamento in generale ha sempre mostrato poca propensione ad entrare in cotesti sistemi; esso si è sempre spiegato nel senso di non pregiudicare i concetti delle leggi future. Quando quelle leggi saranno presentate, il Parlamento si pronunzierà.

Ad una Legislatura succede infatti un'altra Legislatura, ad un Parlamento un altro, e non so che

specie di forza potrebbe avere un articolo di legge di una Legislatura, di una Sessione, di un Parlamento precedente, il quale dicesse al Parlamento successivo: la legge che voi dovrete fare, la farete in codesta maniera.

Io poi dissento dall'onorevole Peruzzi sulla opportunità di definire attualmente la questione, e di adottare per conseguenza la sua proposta. Io convengo con lui che può venire un tempo, che possono sorgere delle circostanze nelle quali torni opportuno di cambiare la rendita assegnata al Sommo Pontefice in rendita stabile, piuttosto che lasciarla sopra il pubblico Tesoro; questo può avvenire; ma quando questo momento sarà giunto, allora Governo e Parlamento vedranno che sia da farsi, ma il giudicarlo sin d'ora è egli utile? E si ottiene poi anche lo scopo che l'onorevole Peruzzi si propone?

Anzitutto io credo che, per decidere definitivamente la questione, occorrerebbe domandare anche se noi intendiamo rifare in senso contrario una strada che abbiamo percorsa.

Noi abbiamo, o signori, lungamente lavorato per l'abolizione della grande manomorta, ora considera egli l'onorevole Peruzzi che cosa è una rendita fondiaria di oltre tre milioni?

**PERUZZI.** Domando la parola.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** È egli disposto a creare appositamente una manomorta di codesta natura?

Il problema è degno dell'attenzione del Parlamento, nè io intendo pregiudicarlo; ma ritengo che su una questione di questo genere non convenga pronunciarsi, senza che vi sieno delle grandissime ragioni per farlo.

Attualmente, e l'onorevole Peruzzi lo sa meglio di me, la sua proposta sarebbe lettera morta; e perchè dunque risolvere una questione così grave, mentre la risoluzione che si prendesse non potrebbe attuarsi?

Crede egli l'onorevole Peruzzi di fare qualche effetto nel resto d'Europa con un voto che non si può oggi mettere in esecuzione?

Forse coloro che sono benevoli al nostro ordine di idee non si sentiranno per niente commossi di cotesta disposizione, e quelli che ci sono avversari diranno che l'abbiamo adottata appunto perchè sappiamo che oggi rimane lettera morta, perchè nello stato odierno delle nostre relazioni non sarebbe attuabile.

Io osservo poi che, anche quando l'articolo di legge proposto dall'onorevole Peruzzi fosse attualmente dalla Camera adottato, è inutile nascondere, sarà ancora necessaria per metterlo in esecuzione una legge speciale *ad hoc*; nè si sfuggirà a questa condizione, che quel Parlamento che vi sarà allora abbia a decidere in proposito.

Infatti, se attualmente noi iscriviamo sul nostro bilancio un assegno di 3 milioni 200 e tante mila lire a favore del Sommo Pontefice, quando si volesse attuare il concetto dell'onorevole Peruzzi, che cosa si dovrebbe

fare? Bisognerebbe evidentemente dare al Pontefice un capitale corrispondente a quanto è necessario per acquistare una rendita stabile di 3 milioni 200 e tante mila lire. Veda a quale conseguenza si andrebbe.

(*Il presidente del Consiglio fa all'oratore alcune osservazioni sotto voce.*)

Intende l'onorevole Peruzzi che il Governo abbia, dall'articolo che ora il Parlamento voterebbe, la facoltà di procurare alla Santa Sede un reddito fondiario di 3,200,000 lire, che cosa allorane avverrebbe, o signori? Che bisognerà avere a disposizione un capitale di 40 o 60 od 80 milioni per investirli nell'acquisto di tante proprietà stabili che possano costituire una rendita di questa natura. Se la cosa fosse intesa in questo modo, egli è evidente che il Governo non potrebbe attuarla senza proporre una legge speciale al Parlamento, non essendo probabile coll'alienazione di una rendita di 3,200,000 lire che il Governo possa acquistare tanti stabili quanti occorrono per dare una rendita equivalente.

Ma l'onorevole Peruzzi potrebbe dire che egli intende la cosa diversamente, che si dia cioè alla Santa Sede una rendita pubblica, una rendita sul Consolidato di 3,200,000 lire, acciò la Santa Sede stessa possa alienarla e convertire il prezzo che ne ricaverebbe nell'acquisto di stabili, salvo a ricavare da questi stabili quel qualunque reddito che corrisponderebbe al capitale che così si fosse procacciato.

La dizione dell'articolo a me lascia dubbia la cosa, perchè in tutti i modi questa rendita cambierebbe di natura.

Io poi, signori, credo che oggi la proposta dell'onorevole Peruzzi, oltrechè non potrebbe essere attuata, implicherebbe una sfiducia gratuita sopra la solidità degli impegni che contrae il Governo. Dal momento in cui il Parlamento vota un articolo nel quale è stabilito l'assegno alla Santa Sede di una rendita di lire 3,225,000, inalienabile, intangibile, sulla quale non può cadere nessuna specie di imposta nè generale nè speciale nè alcuna detrazione, perchè questa rendita non ha da offrire guarentigie?

L'onorevole Peruzzi potrebbe forse dirmi: se voi però volete sequestrare questa rendita, vi sarà facile; ma forse sarebbe molto più difficile il sequestrare una rendita di stabili, qualora il Parlamento credesse di farlo?

Per conseguenza io credo che, nell'attuale condizione di cose, convenga non pregiudicare nulla nè nel senso dell'opinione dell'onorevole Peruzzi nè nel senso contrario, e si abbiano ad aspettare i giorni opportuni in cui si possa trattare colla Santa Sede. Nè certamente sarei io che, quando una conciliazione si potesse stabilire con codesta conversione, verrei a fare delle difficoltà; ma nell'attuale condizione di cose, ripeto, mi pare che quanto vi sia di meglio a fare per il Parlamento, rispettando le opinioni di tutti, sia il passare

oltre, salvo poi, quando giunga il giorno in cui qualche cosa si debba mutare, d'accordo colla Santa Sede, l'adottare quei cambiamenti che il Parlamento crederà convenienti alla situazione politica. (*Bravo!*)

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Onorevole Peruzzi, aderisce a questa proposta sospensiva?

**PERUZZI.** Non aderisco.

**PRESIDENTE.** Se ella desidera di parlare, io debbo interrogare la Camera se vuol decidere che si faccia la discussione, poichè ella ha proposto e svolto un emendamento; ora il regolamento prescrive che dopo ciò non si possa parlare, se non quando la Camera decida di aprire la discussione.

Se ella ne fa istanza, interrogherò la Camera.

**PERUZZI.** Io non ho nessunissimo desiderio di parlare, solamente volevo dire che il signor ministro mi ha fatto dire cose che non ho detto.

**MASSARI.** Benissimo! Bravo!

**PRESIDENTE.** Allora avrebbe diritto di parlare per un fatto personale.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io prego la Camera di permettere all'onorevole Peruzzi di rettificare le espressioni che io gli avessi a torto attribuite; sarei dolente che una cosa simile mi fosse accaduta, ed, ove lo fosse, prego l'onorevole Peruzzi di credere che ne sarebbe causa soltanto il non avere ben capito le sue parole, non già il proposito di mutare in nulla quanto avesse egli detto.

**PRESIDENTE.** Se ha una rettificazione a fare, onorevole Peruzzi, la faccia.

**PERUZZI.** Io aveva chiesto di fare una rettificazione, ma, vedendo che si faceva tanta difficoltà che mi fosse concessa la parola, siccome adoro il silenzio, me ne stavo zitto senza rammarico. Ora si desidera che io parli, e quindi dirò pochissime parole. Il mio articolo aggiuntivo sta in questi termini:

« La dotazione in rendita potrà essere convertita dal Governo del Re, a richiesta della Santa Sede, in corrispondente capitale fruttifero ed inalienabile, indipendente dal debito pubblico dello Stato. »

Vede dunque l'onorevole Sella come qui si dica in corrispondente capitale fruttifero ed inalienabile, indipendente dal debito pubblico dello Stato, e non si dica, come egli ha creduto, in beni stabili. I beni stabili possono essere uno dei modi di rinvestimento, ma io non li ho designati, nè ho inteso designare piuttosto questo che molti altri mezzi. (*Rumori*) Dico che possono esservi altri modi di rinvestimento che non sieno beni stabili, come censi, livelli e molti titoli mobiliari diversi dalla rendita dello Stato. Dico poi che fu riconosciuto dalla Camera stessa come rinvestimenti diversi della rendita fossero preferibili per le parrocchie, quando respinse senza discuterlo il progetto di conversione presentato l'anno scorso dall'onorevole Sella. Il quale progetto fu respinto per ragioni le quali, an-

cora più che per le parrocchie, militano, secondo me, oggi per la dotazione della Santa Sede.

(Il deputato Luzzati presta giuramento.)

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole relatore.

**BONGHI, relatore.** Avrei bisogno di fare una semplice dichiarazione alla Camera.

Il relatore non aveva esposta male la differenza che correva tra la proposta della Commissione e quella dell'onorevole Peruzzi; essa consisteva in ciò, che la Commissione credeva che questa conversione della dotazione in rendita dovesse essere fatta nell'occasione del definitivo riordinamento della proprietà ecclesiastica e per legge: l'onorevole Peruzzi invece credeva e crede che si potesse fare ora, per decreto reale, a semplice richiesta del Pontefice.

Ora, l'onorevole ministro ha dichiarato assai bene che per semplice decreto reale, a richiesta del Pontefice, sarebbe impossibile il farla, e che sarebbe sempre necessario che la conversione fosse votata dalla Camera, cosicchè anche se qui non si esprimesse che dovrebbe essere fatta per legge, pure per legge dovrebbe essere fatta. D'altra parte la Commissione non avrebbe mai potuto assentire a che questa conversione fosse fatta per decreto reale, cioè a dire fosse disposto dal potere esecutivo di una somma di capitale la quale è molto incerta, essendo incerta la ragione alla quale la rendita può accattare un capitale quale che siasi.

Ora, fatta questa dichiarazione, la Commissione dice che da una parte essa non può accettare la proposta dell'onorevole Peruzzi, dall'altra non può accettare quelle tra le obiezioni dell'onorevole ministro, che varrebbero anche contro la proposta sua.

Come ha già avvertito l'onorevole Peruzzi, non è già detto che un capitale fruttifero ed inalienabile dipendente dal debito pubblico debba essere in beni stabili; cosicchè la questione della manomorta non è punto suscitata da questa proposta della Commissione.

La Commissione d'altra parte crede che questa conversione deve essere fatta nel definitivo ordinamento della proprietà ecclesiastica. Diffatti sarà facile all'onorevole ministro di avvertire che, quando questo definitivo ordinamento della proprietà ecclesiastica, che la Camera ha deliberato ieri di voler fare con una legge ulteriore, quando questo definitivo ordinamento, dico, fosse fatto, l'onorevole ministro delle finanze vi potrebbe trovare forse un'eccellente occasione, che certo gli andrebbe a genio, di liberare il debito pubblico da cotesti tre milioni, poichè niente impedirebbe (annuncio un'idea che mi corre per la mente), niente impedirebbe che i vari benefizi, le varie congregazioni diocesane, parrocchiane o quei qualunque enti morali che la legge sostituisce a rappresentazione della sostanza ecclesiastica fossero obbligate ad iscriverne per prima loro partita nel bilancio quel tanto che a ciascheduno potesse spettare dei tre milioni da pagarsi al Pontefice. Questo si potrebbe fare,

s'intende, quando il Pontefice vi acconsentisse. Ora questa sarebbe una maniera di assegno affatto indipendente dal debito pubblico dello Stato.

Del resto, nella relazione è già detto che non era punto per sfiducia verso la garanzia dell'iscrizione in rendita pubblica dello Stato che questa proposta era fatta dalla Commissione. È evidente che anche senza nutrire sfiducia verso il debito pubblico dello Stato si possono escogitare, come si escogitano diffatti, molte obiezioni vere od appariscenti contro un assegno fatto per simile modo. Poichè è vero che il Parlamento, come rappresentante della tutela e del diritto supremo dello Stato sopra le proprietà degli enti morali, potrebbe mettere la mano sopra questo capitale in qualunque maniera costituito; cosicchè a questo pericolo non c'è verso di parare in nessun modo; ma è vero altresì che un'iscrizione sul bilancio dello Stato cade ogni anno sotto gli occhi e la votazione dell'Assemblea, ed il processo per sopprimerla è assai meno lungo di quello che importerebbe la confisca o sequestro dello stesso fratto costituito in altre forme e modo.

Appunto per ovviare a questa obiezione, la Commissione aveva essa stessa proposto che questa conversione non potesse essere fatta che nell'occasione della legge la quale la Camera ha già deliberato di voler fare nella votazione dell'articolo 19. Ma poichè si deve far allora, la Camera potrà deliberare anche in quella occasione di volerla fare o no; tanto più che il Ministero ha ieri promesso di voler presentare questa legge. La Commissione adunque, mantenendo il suo concetto, si contenta ora di rinviarne la proposta e la discussione a questa legge avvenire. (*Segni d'impazienza*)

E mi permetto solo di rispondere al signor ministro per soprappiù, che non si può dire che sia vano un articolo di legge che ne promette un altro, mentre non è vano per la Camera il fare un ordine del giorno che esprima un suo desiderio. Un articolo di legge è l'espressione, più che d'un desiderio, d'una risoluzione. Ed è inutile il dire che il Parlamento è arbitro delle sue decisioni sempre, e che una Legislatura successiva può revocare il desiderio espresso, l'impegno preso dalla precedente. Con una simile argomentazione si potrebbe anche conchiudere che è inutile fare le stesse leggi, perchè la Legislatura successiva può distruggere la legge che ha fatto la precedente; cosicchè è inutile il prendersi la briga di farne a dirittura. (*Ai voti! ai voti!*)

**PRESIDENTE.** Il Ministero ha proposto la soppressione dell'ultimo alinea dell'articolo 4, e la Commissione vi aderisce; non è quindi più il caso di provocare un voto della Camera.

Resta così esaurito il progetto della Commissione e del Ministero.

**BONGHI, relatore.** Domando la parola.

Devo fare una dichiarazione alla Camera, perchè non paia che abbia dimenticato che l'articolo 14 era stato rinviato al fine della discussione.

Non tutti ricorderanno che l'articolo 14, col quale finiva il primo titolo della legge, portava che ogni caso di controversia per inosservanza od eccesso delle prerogative sancite dai precedenti articoli è deferito alla competenza della suprema autorità giudiziaria del regno.

**PRESIDENTE.** Ora si trova conglobato nell'articolo 18.

**BONGHI, relatore.** Volevo e devo adunque dichiarare che la Commissione non aveva rinviato quest'articolo 14 al fine della legge se non perchè ciò fu richiesto dal ministro. La Commissione era in pensiero sin d'allora di abbandonarlo, perchè l'articolo, così come si trova concepito, si trovava poco conforme alla precedente deliberazione della Camera nella quale fu accolta, sotto la pressione della questione ministeriale, la soppressione di quell'ultimo capoverso dell'articolo 7, in cui era detto che dovesse la suprema autorità giudiziaria del regno giudicare quando vi fosse ragione per un agente della forza pubblica ad entrare nei palazzi abitati dal Sommo Pontefice.

La Commissione non può nè vuole insistere per la votazione di un articolo, che, ammesso, introdurrebbe oramai una difformità nella legge, e fa quindi oggi quello che, senza la richiesta dell'onorevole ministro, avrebbe fatto allora, cioè a dire lo abbandona.

**PRESIDENTE.** Rimaneva inteso, come rimane parimente inteso, che l'emendamento dell'onorevole Peruzzi sull'ultimo alinea dell'articolo 4 non ha più ragione di essere, dal momento che la Commissione lo ha ritirato.

Quindi il progetto del Ministero e quello della Commissione si trovano ora ambidue esauriti.

Però rimane ancora la non breve serie degli articoli aggiuntivi.

Fra questi, primo è quello dell'onorevole Ercole il quale propone che sia dichiarata libera l'erezione di chiese o di oratorii privati o pubblici.

In appresso vi sono gli articoli dell'onorevole Crispi che contengono tutto un sistema; quindi verrebbero diversi articoli proposti dall'onorevole Peruzzi, gli articoli cioè 20, 22 e 23, dei quali il 22 si confonde con un emendamento proposto dall'onorevole Lanciano.

Poi vi è l'articolo dell'onorevole Mancini, a cui si unisce la proposta Bargoni per concetto, e appresso le proposte dei deputati Mordini e Mancini; finalmente, l'articolo 20, l'ultimo della legge, cui sarebbe proposta un'aggiunta dall'onorevole Mussi e da altri.

Infine vi sarebbe l'ordine del giorno degli onorevoli La Porta e Corte.

Vede dunque la Camera che vi è materia ancora bastantemente abbondante. *(Bisbigli)*

Innanzitutto, ora verrebbe l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Ercole:

« È libera l'erezione di chiese o di oratorii privati o pubblici. »

Onorevole Ercole, lo mantiene?

*Voci.* Lo ritiri!

**ERCOLE.** Lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Quindi vi sono i vari articoli proposti dall'onorevole Crispi. *(Vedi in fine della seduta il testo)*

La Camera può prenderne lettura...

*Una voce.* Non è presente.

**PRESIDENTE.** Me ne duole. Non essendo presente il proponente, e nessuno chiedendo di farne lo svolgimento in sua vece, questi articoli si considerano come ritirati.

In terzo luogo verrebbero ora gli articoli 20, 22 e 23, proposti dall'onorevole Peruzzi e da altri. Quello dell'onorevole Lanciano si riferirebbe al 22.

Onorevole Peruzzi, mantiene i suoi articoli come principio, oppure intende riservarli?

**PERUZZI.** Gli articoli 20 e 21 mi pare siano già pregiudicati dalla votazione di ieri; gli articoli 22 e 23 li riservo, quantunque senza speranza che siano adottati.

**PRESIDENTE.** Poichè l'onorevole Peruzzi riserva i suoi articoli, mi pare che anche l'onorevole Lanciano potrebbe riservare la sua proposta.

**PERUZZI.** Io li mantengo.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

Ora verrebbe l'articolo proposto dall'onorevole Sulis, che concorda coll'articolo 20 dell'onorevole Mancini, l'articolo 24 dell'onorevole Crispi e l'articolo 36 dell'onorevole Peruzzi.

Tutti questi articoli hanno per iscopo di dichiarare che tutto ciò che è concesso da questa legge per il culto cattolico debba pure essere accordato a tutti gli altri culti.

Onorevole Sulis, mantiene il suo articolo?

*Voci.* Ritiri! *(Vivi segni d'impazienza)*

**SULIS.** La questione che io intendeva di trattare è certamente abbastanza grave; d'altra parte prevedo che la Camera non è guari disposta a prolungare la discussione: quindi io per ora non intendo trattenerla su questo argomento. Però, se mai la discussione dovesse continuare, siccome prima di questa agglunta sarebbero da esaminarsi altri concetti differenti dal mio, così mi riserverei la facoltà di vedere se la benevolenza della Camera sia tanta da concedermi una mezz'ora di tempo per lo svolgimento della mia proposta.

**PRESIDENTE.** Onorevole Mancini, la interpellò se mantiene il suo articolo 20, che è così concepito:

« L'abolizione delle istituzioni preventive, e di ogni sorveglianza ed ingerenza governativa nell'esercizio del culto e della libertà religiosa, avrà effetto anche a vantaggio degli altri culti professati nello Stato. »

A questo articolo s'innesta e la proposta dell'onorevole Sulis e quella da me accennata, dell'onorevole Crispi, ed esso avrebbe ancora per riscontro un articolo dell'onorevole Peruzzi.

Se ella ritirasse il suo articolo, sarebbe probabilmente il caso che tutte le proposte sopra quest'argomento venissero ritirate.

**BONGHI, relatore.** Se l'onorevole Mancini vuol permettermelo, farò una breve dichiarazione in proposito.

**MANCINI.** Ben volentieri.

**BONGHI, relatore.** La Commissione non è stata, e non è punto contraria ad una dichiarazione favorevole alla libertà dei culti in Italia, ma essa si è molto preoccupata di sapere in che maniera si potesse e dovesse farla perchè paresse seria.

E per questo è necessario di fissar bene in che condizione siano cotesti culti.

Ebbene la condizione giuridica è questa.

Tutti ricordano il primo articolo dello Statuto.

In Italia si ha per esso un culto riconosciuto come religione dello Stato, e de' culti tollerati; tutti sanno come quest'articolo dello Statuto è stato sviluppato dalla successiva legislazione nel senso più conforme e più favorevole alla libertà e alla parità dei culti. (*Conversazioni a sinistra*)

Se continuano le conversazioni io non posso essere ascoltato, ed è evidentemente inutile che io parli, ed il parlare non mi piace, ma mi stanca.

**PRESIDENTE.** Continui; parli alla Camera e badi solo alla Camera.

**BONGHI, relatore.** Devo pur parlare a' deputati.

Dunque come diceva, quest'articolo dello Statuto è stato sviluppato dalle legislazioni successive nel senso il più conforme, il più favorevole alla libertà e parità dei culti in Italia. E una prova grande, palpabile di questo fatto è questa che da tre mesi che noi stiamo discutendo la presente legge la quale si riferisce al culto cattolico, non è arrivato alla Camera alcuna petizione di alcun culto in Italia che chieda di essere svincolato da qualche restrizione, da qualche catena di cui senta il nodo ai piedi; il che significa che non si sentono punto legati.

Ed ora ecco come ciascuno di questi culti tollerati si regge.

Gli israeliti... (*Conversazioni a sinistra — L'oratore si arresta*)

**PRESIDENTE.** Li prego di nuovo di far silenzio.

**BONGHI, relatore.** Gli israeliti sono retti nelle diverse parti dello Stato da diverse leggi. Nella maggior parte delle provincie italiane sono retti ora dalla legge piemontese del 1857; in Toscana da una legge antecedente toscana; nel Napoletano non vi sono congregazioni israelitiche riconosciute dalla legge, e quelle che vi sono sono perfettamente libere. Nel Veneto regge ancora la precedente legislazione austriaca. Ebbene, lasciando stare le associazioni israelitiche del Napoletano e della Sicilia, che, come ho detto, sono assolutamente volontarie, qual è il concetto della legislazione che regge gli israeliti in tutte quante le altre parti del regno? Il concetto è questo: che gl'israeliti hanno li-

bertà di appartenere o no all'Università israelitica, dichiarando di essere israeliti o di non essere; ma una volta che vi appartengono, sono obbligati a pagare la tassa nella forma e nella misura che al Consiglio da essi eletto vien deciso; così che queste Università israelitiche non rispondono davvero al concetto assoluto della libertà delle associazioni religiose, poichè, se da una parte è libero il parteciparvi o no, dall'altra è obbligatorio non solo il contribuire alle loro spese, ma alle misure delle contribuzioni; è obbligatorio, quando se ne faccia parte, di sottostare alle tasse che il Consiglio decide, e che sono rese esecutorie da un atto del potere ministeriale o prefettizio, come i ruoli delle imposte comunali.

Le Università israelitiche adunque sono enti morali che partecipano della natura del comune, sono enti morali composti di persone che possono liberamente farne parte o no, ma che, ripeto, una volta che vi partecipano, sono astretti a sottostare ad una tassazione. Io credo possibile che si faccia una legge nella quale sia libera la tassazione come la partecipazione, una legge, cioè, in cui la tassa necessaria sia convertita in oblazione, e l'Università spogli il carattere di ente morale che la legge civile le può solo attribuire e le ha attribuito; ma è evidente che questa è materia da studiarci e che non si può pregiudicare con un inciso passeggero; è una materia sulla quale bisogna sentire la voce di quelli stessi che in queste istituzioni hanno interesse.

Nel 1865, il ministro di grazia e giustizia Vacca propose all'Assemblea italiana di estendere a tutta quanta l'Italia la legge del 1857; ma di tutte le petizioni delle università israelitiche che vennero allora alla Camera, neanche una sola, se ricordo bene, tendeva a chiedere la mutazione dell'università in un'associazione libera sotto ambedue quei rispetti che vi dicevo poc'anzi; domandavano bensì alcune altre modificazioni di poco rilievo, ma queste non impedirono all'israelita Levi, che era nostro collega, di consigliare, appunto nella sua relazione alla Camera, la estensione della legge del 1857 a tutta l'Italia, pur lasciando al ministro facoltà di alterarla in due punti. Io non voglio nè punto nè poco giudicare la bontà della legge, non voglio nè punto nè poco giudicare se questa legge debba essere mutata o no; voglio solamente fare avvertire all'onorevole Mancini ed ai miei colleghi che non è una materia che si possa decidere su due piedi, senza un maturo e profondissimo studio.

Quali altri culti vi sono in Italia? Lasciando stare i greci scismatici, ai quali sono stati sciolti i ceppi di una Bolla di Benedetto XIV dall'onorevole Mancini in Napoli e dall'onorevole Crispi in Sicilia, non abbiamo in Italia altro culto tollerato che quello dei valdesi. Ebbene, i valdesi in che condizione sono? Ho voluto interrogare di qua e di là, ed ho pregato un collega nostro di scrivere nelle valli se la libertà fosse perfetta. Ho rice-

vuto comunicazione delle discussioni e deliberazioni del loro Sinodo del 1867, e tra quelle ho letto questa che vi prego di voler sentire, poichè prova che almeno dai valdesi siamo benedetti. Eccoia:

« Le Synode appelle toutes les bénédictions de Dieu sur le Roi Victor-Emmanuel et son auguste famille, ainsi que sur les ministres et le Parlement (*Movimento*), et renouvelle l'expression de sa reconnaissance pour la liberté religieuse maintenue par le Gouvernement... »

E non mi sono contentato di questo, ho voluto procurarmi qualche informazione precisa attuale da chi ha ingerenza nell'amministrazione della direzione di quella società valdese, ed ho avuto dalla persona più autorevole che si possa pensare la risposta, che prego la Camera di voler sentire, acciocchè ogni dubbio scompaia dal suo animo.

« Jusqu'en 1847 le Gouvernement s'était réservé le droit d'autoriser la tenue de nos synodes, et il s'y faisait représenter par un délégué qui était ordinairement l'intendant de la province. Il fallait dans le recours adressé au Roi pour obtenir l'autorisation voulue, indiquer exactement les objets dont le synode devait s'occuper... »

Quindi soggiunge:

« Anciennement nos synodes ne se réunissaient que chaque cinq ans; en 1855 nous les avons rendus annuels et nous n'avons pas lieu de nous en plaindre. »

Convieni avvertire che nel 1855 la Tavola valdese si era liberamente costituita da sè, senza ingerenza nessuna del Governo.

« Les séances sont publiques, et lorsqu'il s'y discute des questions particulièrement intéressantes, les auditeurs sont extrêmement nombreux. »

« Le Gouvernement pas plus que les autorités de la province, ou des communes, n'ont du reste aucune ingérence ni directe, ni indirecte, dans la nomination des pasteurs ou de la Table, ou de nos autres Commissions. Comme nos hôpitaux et nos œuvres de bienfaisance, ou Bourses des pauvres ne reçoivent aucun subside d'aucune des caisses de l'Etat, de la province ou des communes, ils sont régis par leurs propres règlements approuvés par l'autorité compétente, et ne transmettent à la députation provinciale que leurs comptes financiers. »

Così stando i fatti, a che cosa giova qui una disposizione di legge, la quale darebbe motivo all'Europa di credere che veniamo ora soltanto a dare la libertà agli israeliti ed ai valdesi d'Italia? Ciò non migliorerebbe nè punto nè poco la loro condizione, anzi non potrebbe che peggiorarla; poichè queste due credenze religiose non sono soggette nè ad *exequatur* nè a *placet* per la nomina dei loro ministri, *placet* ed *exequatur* che ieri ho dovuto pure invitare la Camera a mantenere rispetto ai ministri della Chiesa cattolica.

Ed è facile comprendere la ragione di questa differenza. Le due opinioni religiose di cui si tratta non hanno alcuna ingerenza od influenza politica nello

Stato; mentre molta, anzi infinita ne ha avuta e ne ha la Chiesa cattolica. Ora, per quale ragione andremo qui a rilevare questa differenza? Nella Venezia invece i ministri della credenza israelitica sono ancora soggetti alla conferma del Governo; ma nella Venezia vige ancora l'antica legislazione austriaca per la quale il rabbino ed il ministro acattolico esercitano le funzioni di ufficiali pubblici rispetto ai registri dello stato civile e dei matrimoni. Quindi, perchè nella Venezia la nomina del rabbino non sia soggetta alla conferma del Governo, occorre che la legislazione in ciò sia prima conformata all'italiana.

A che dunque inserire in questa proposta di legge una disposizione di legge circa i culti tollerati? E non dico nulla di quella dell'onorevole Sulis che vorrebbe, non già solo abolire restrizioni che non ci sono, ma introdurre nel nostro diritto pubblico il principio della dotazione per parte dello Stato dei culti acattolici; principio che non dubito punto non ci essere nessuno in questa Camera che vorrebbe accogliere.

Riserviamo adunque questa materia. Se l'onorevole Mancini e gli altri nostri colleghi vogliono proporre un ordine del giorno, una dichiarazione per la quale ci si obblighi a fare quando che sia una legge sulla libertà dei culti, non ci sarebbe certo alcuna ragione di rifiutare questa dichiarazione. Sulla libertà dei culti potremmo cominciare dal definire a quali culti e come vogliamo accordare libertà, secondo è definito diversamente nelle diverse Costituzioni; potremmo comprendere tutte le disposizioni che sono necessarie a regolarla, come è appunto fatto nell'editto della Baviera del 1818, nelle recenti leggi confessionali dell'Austria, tutto quello che è specificato nelle leggi degli Stati nei quali parecchi culti davvero esistono, e si è dovuto per ogni ragione pareggiarli.

Questo bisogno urgente oggi non vi è in Italia, e dirò, se volete, che pur troppo non c'è; poichè non manca la legge alla libertà dei culti, ma mancano i culti alla legge, e non mancano perchè lo Stato li vieti, ma mancano perchè il sentimento religioso pur troppo non è tra i sentimenti più vivaci e spiccati tra gli Italiani; è un fuoco che langue, anzichè una fiamma che arda.

Noi dobbiamo dunque fare una legge seria, piena, completa in questa materia: una legge che regoli così i punti che rilevano gli onorevoli Mancini e Sulis, come quelli che propone l'onorevole Crispi, il quale ha in gran parte attinto dalla legge confessionale dell'Austria, poichè vuole regolare come in quella le relazioni di famiglia, gli effetti giuridici dei matrimoni di persone appartenenti a culti diversi.

È meglio riservare questa materia, poichè altrimenti si farebbe ora più male che bene; si guasterebbe il carattere proprio, speciale della legge, che è l'abolizione parziale per ora del diritto speciale del culto cattolico, che era davvero soggetto a un diritto speciale per effetto

di ragioni storiche che tutti sanno; e si negherebbe implicitamente il verissimo ed onorevolissimo fatto che non ci è nessuno dei culti tollerati in Italia il quale abbia mai trovato, per parte del potere esecutivo o del potere legislativo, alcun ostacolo od impedimento ad esercitare sulla società quella qualunque azione che potesse spettare alla virtù delle idee che lo informano, e degli uomini che lo rappresentano. (Bravo! Bene! a destra)

**PRESIDENTE.** Onorevole Mancini, ella mantiene il suo articolo 20?

**MANCINI.** Lo converto in un ordine del giorno e domando la parola.

Prego la Camera di osservare, che non è più una questione nè di principio, nè di diritto, che si combatte in occasione di questo articolo, ma piuttosto un dubbio di fatto.

La Commissione, come già nella sua relazione, oggi ancora, per organo del suo relatore, ci dice: nessuno può mettere in dubbio che la medesima libertà, che si viene ad accordare con questa legge al culto cattolico, e quelle medesime esclusioni della istituzione preventiva e di ogni ingerenza governativa che andiamo oggi a stabilire rispetto al culto ed alla Chiesa cattolica, essere debbono e sono veramente comuni a tutti gli altri culti tollerati o dissidenti professati nello Stato: solamente, questi culti tollerati si trovano già in possesso di siffatta libertà, e non hanno ulteriormente bisogno di una esplicita e testuale disposizione di legge che li riguardi.

Se l'ora non fosse inoltrata, e la Camera ragionevolmente impaziente, sarebbe opportuno l'esaminare se a fronte dei due decreti reali del 17 febbraio e 29 maggio 1848, i quali dichiararono che *nulla era innovato* circa l'esercizio dei culti tollerati nella legislazione preesistente, ed a fronte della estensione successivamente data a questi decreti dopo il 1860 in varie delle provincie che si vennero annettendo alle antiche, possa riputarsi esatta in fatto codesta affermazione; e tanto più rispetto agli israeliti a fronte della legislazione esistente ancora nel Veneto, e della stessa legge piemontese del 1857, la quale non permette che un rabbino entri in possesso del suo ufficio se prima il prefetto...

**BONGHI, relatore.** No! no signore!

**MANCINI.** (Mantengo l'esattezza della mia assertiva, e se la s'impugna, mi si legga il testo della legge) .. se prima il prefetto non abbia esaminato la regolarità della convocazione e della deliberazione dell'assemblea israelitica.

Senza entrare nel merito della questione, io chiedo se il Governo si creda ancora o no investito di una potestà, di una ingerenza più o meno importante sui culti dissidenti.

Tuttavia, o signori, è giustizia dare al Governo questa lode, che dal 1848, e sempre più coll'andare degli

anni e con le nostre progressive abitudini alle franchigie politiche, esso ha lasciato la maggiore libertà ai culti tollerati nello Stato; sicchè era l'espressione di una legittima gratitudine quella che l'onorevole Bonghi ci ha rammentato trovarsi deposta negli atti d'uno degli ultimi sinodi valdesi.

Però, signori, quale è il mio scopo? Io voglio che questo non rimanga uno stato di tolleranza, ma sia uno stato di diritto; e voglio altresì che almeno un voto della Camera ammonisca il Governo che in avvenire egli non si potrebbe riputare investito della facoltà di esercitare e di stabilire, rispetto ai culti diversi dal cattolico, quella ingerenza preventiva o restrittiva che certamente non potrà più esercitare, dopo l'emanazione di questa legge, rispetto al culto cattolico.

Ora, poichè questo risultamento può anche ottenersi colla votazione di un ordine del giorno (e mi è sembrato che l'onorevole relatore della Commissione fosse disposto, a nome della medesima, ad assentirvi), io mi limito a proporre all'accoglimento della Camera il seguente ordine del giorno:

« La Camera, udite le dichiarazioni della Commissione, e ritenendo che l'abolizione delle istituzioni preventive e di ogni ingerenza governativa nell'esercizio del culto e della libertà religiosa sarà mantenuta ed applicata a profitto di tutti i culti professati nello Stato, passa all'ordine del giorno. »

**PRESIDENTE.** La prego di trasmettermelo.

L'onorevole Sulis ha chiesto di parlare, sopra di che?

**SULIS.** Sull'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Perdoni, io non posso darle la parola. Posso domandare alla Camera se appoggia la sua proposta, e se quindi intenda di lasciarla parlare.

**SULIS.** Non ho che a dire poche parole. (*Rumori*) Io mi associo all'ordine del giorno Mancini; ma debbo giustificarmi di alcuni appunti, e lo farò brevissimamente. Mi pare che non avendo parlato mai sinora... (*Nuovi rumori*)

**PRESIDENTE.** Onorevole Sulis, sull'ordine del giorno dell'onorevole Mancini io non posso darle la parola, salvo che ella faccia istanza acciò che io interroghi la Camera, se intende di aprire su di esso la discussione. La sua primitiva proposta, ella l'ha ritirata...

**SULIS.** Era riservata.

**PRESIDENTE...** e non esistendo più, non può parlare su di essa.

Anche l'articolo dell'onorevole Mancini non esiste più ora, e neppure quello dell'onorevole Peruzzi. Quindi non resta che l'ordine del giorno ora proposto dall'onorevole Mancini.

Se ella intenda che io interroghi la Camera se vuole aprire una discussione, io lo farò, ma non potrei altrimenti lasciarla parlare.

L'ordine del giorno che l'onorevole Mancini surroga al suo antico articolo 20 è il seguente:

« La Camera, udite le dichiarazioni della Commissione, e ritenendo che sarà mantenuta l'esclusione d'ogni ingerenza governativa nell'esercizio di tutti i culti professati nello Stato, passa all'ordine del giorno. »

Il Ministero accetta quest'ordine del giorno?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Dichiaro di non avere difficoltà di accettarlo, dopo le dichiarazioni che ha fatte l'onorevole relatore in quel senso.

**PRESIDENTE.** Dunque lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Ora viene l'articolo 18 dell'onorevole Mancini che ha tratto alla soppressione delle corporazioni religiose e al quale si unisce come appendice la proposta dell'onorevole Bargoni ed altri che vorrebbero la soppressione dell'ordine dei Gesuiti.

L'articolo dell'onorevole Mancini è concepito in questi termini:

« Le leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867 per la soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali, e per la conversione della manomorta ecclesiastica, sono estese ed applicate alla città di Roma e sua provincia, con la seguente limitazione:

« Che il Governo non debba, dalla conversione della manomorta ecclesiastica nella città medesima, prelevare alcun provento, nè sotto forma di tassa del 30 per cento, nè con l'assegno della rendita pubblica ai corpi morali pel suo valore nominale, nè con altro mezzo qualunque. »

Ma quanto al titolo terzo proposto dall'onorevole Bargoni con altri colleghi che, come dissi, farebbe seguito a quest'articolo, credo che la Camera voglia in questo momento dispensarsi dal darne lettura. (*Vedi in fine della seduta il testo*)

L'onorevole ministro della giustizia ha facoltà di parlare.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Siccome il Ministero è nel proposito di presentare un progetto di legge per quel che riguarda gli ordini religiosi a Roma, che può risolvere tutte codeste questioni (*Segni di approvazione*), così prega l'onorevole Mancini e gli altri proponenti di non volere insistere nelle loro proposte.

*Voci a sinistra.* Quando? quando?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Nel più breve tempo possibile.

**PRESIDENTE.** Onorevole Mancini, dopo queste dichiarazioni mi pare che ella possa ritirare la sua proposta.

**MANCINI.** L'onorevole guardasigilli forse non ha presente che questa promessa è stata fatta in questa Aula dal suo predecessore ben molte volte, e che veramente è viva in Roma l'impazienza per questa, più che per qualunque altra delle nostre civili riforme.

Io comprendo che un nuovo guardasigilli non può accettare un disegno di legge che, per avventura, si trovi preparato dal suo predecessore, senza farne oggetto di personale studio, dovendo assumerne la responsabilità; ma, avendo egli dichiarato che in brevis-

simo tempo sarà questo legittimo desiderio della Camera soddisfatto, io prendo atto ancora di questa sua promessa, considerando pure che, nelle condizioni in cui trovasi in questo momento la Camera, una seria discussione sopra una proposta di questa importanza non è possibile, ed attenderò la presentazione di questo progetto di legge.

È inutile il dire che in caso di ritardo mantengo il diritto che mi appartiene di farne oggetto di speciale interpellanza o di rinnovare, ove d'uopo, per iniziativa parlamentare la stessa proposta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Bargoni persiste nella sua proposta?

*Una voce.* Non è presente.

**PIOLTI DE BIANCHI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**PIOLTI DE BIANCHI.** L'onorevole Bargoni, avendo dovuto momentaneamente assentarsi, mi ha dato incarico di supplire, nel caso fosse venuta in discussione la nostra proposta, durante la sua assenza.

Io pure ho udite le dichiarazioni fatte ora dall'onorevole ministro guardasigilli e ne prendo atto con piacere. Ma da parte mia e dei colleghi che meco sottoscrissero la proposta di cui ora si tratta, di quelli almeno che fu possibile all'onorevole Bargoni ed a me d'interrogare, dichiaro che noi, valendoci della nostra iniziativa parlamentare, e non volendo prolungare la discussione dell'attuale progetto di legge, trasformiamo la nostra proposta in uno speciale progetto di legge, che presentiamo sin d'ora al banco della Presidenza, e pel quale domandiamo si facciano le solite pratiche. Non dissentiamo però, nel caso che il progetto di legge annunziatoci dal ministro guardasigilli venga presentato in breve tempo, di differirne la discussione fino a quell'epoca.

**PRESIDENTE.** Dunque colle riserve fatte dagli onorevoli Mancini e Piolti de Bianchi si intendono ritirate le loro proposte.

Ora viene l'articolo 22 dell'onorevole Mancini, che è il seguente:

« Tutte le disposizioni contenute nei due titoli precedenti sono dichiarate parte d'interna legislazione e del diritto pubblico dello Stato, e come tali non potranno essere vincolate da stipulazioni internazionali. »

A proposito di questo articolo la Camera ricorda che l'onorevole Mordini ha presentato un ordine del giorno che racchiude lo stesso concetto, il quale è così concepito:

« La Camera dichiara che i principii e le disposizioni contenute nella presente legge non debbono formare soggetto di patti internazionali, e passa alla discussione degli articoli. »

Onorevole Mancini, mantiene il suo articolo?

**MANCINI.** Nel corso di questa discussione si sono fatte reiterate e solenni dichiarazioni nel senso di questo articolo 22. L'onorevole Mordini ne ha fatto oggetto,

non di un articolo formale di legge, ma di un ordine del giorno.

Attesa l'ora avanzata e non volendo intraprendere una nuova discussione, io mi associo all'ordine del giorno del deputato Mordini e ritiro il mio articolo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mordini è presente?

*Voci.* Non c'è.

**MANCINI.** Non è necessario che sia presente: ha fatto una proposta, si metta ai voti.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole relatore di esporre l'avviso della Commissione su quest'ordine del giorno.

**VISCONTI-VENOSTA,** *ministro per gli affari esteri.* Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI.** La Camera è desiderosa di passare presto ai voti: io quindi mi astengo per ora dall'esporre tutte le ragioni per le quali volevo pregare l'onorevole deputato Mordini e gli altri che si associano al suo ordine del giorno, volevo pregarli, dico, di ritirare la loro proposta, che non potrebbe essere dal Ministero accettata.

Solo farò, in nome del Ministero, una dichiarazione, dopo la quale io spero che l'onorevole deputato Mordini vorrà rinunciare al suo ordine del giorno.

Dichiaro dunque che, quando si trattasse di una sanzione per le materie alle quali si riferisce la presente legge, per la situazione giuridica del Papato e per le guarentigie della indipendenza del Pontefice, il Ministero riserverebbe in ogni caso l'approvazione del Parlamento, e verrebbe a domandare la sanzione legislativa.

**PRESIDENTE.** Onorevole Mancini, mi pare che con questa dichiarazione ella consentirà a ritirare l'ordine del giorno.

**MANCINI.** La Camera comprenderà che queste dichiarazioni sono tutt'altro che sufficienti, e dovrebbero anzi allarmare.

Chi può mai dubitare che convenzioni di questa natura, specialmente perchè contenenti articoli che racchiudono oneri finanziari, che mutano da capo a fondo la legislazione esistente dello Stato, e per altre ragioni ancora, non debbano essere sottoposte al Parlamento? Ma invece si sono fatte dichiarazioni rassicuranti in altro senso, che cioè il Governo, per non porre il Parlamento in condizioni di cui ognuno potrebbe comprendere la difficoltà, non avrebbe considerate queste disposizioni se non come parte della legislazione interna e del diritto pubblico dello Stato, epperò da non poter essere vincolato da stipulazioni internazionali non passibili di mutamento.

Ad ogni modo, o signori, lascio all'onorevole Mordini di dichiararsi soddisfatto, se lo crede, e di ritirare oppure no la sua proposta. Io non posso nè voglio parlare in suo nome; ma, per parte mia, non posso in alcuna guisa ritirarla, ed anzi dichiaro che, se avessi potuto presentire la dichiarazione dell'onorevole mi-

nistro degli affari esteri, avrei mantenuto, a discarico della mia morale responsabilità davanti il paese, il testo dell'articolo 22 nei termini in cui esso si trova proposto.

Fino a che questa legge avesse contenuto il solo primo titolo, quello cioè che riguarda le garanzie della persona del Pontefice, si poteva anche concepire che venisse in mente ad un ministro che potessero quelle materie formare oggetto di una stipulazione internazionale; ma, dal momento che noi abbiamo in questa legge introdotto tutto quello che riguarda la libertà della Chiesa, vale a dire il sistema interno del nostro pubblico diritto, a me pare di tale evidenza che ciò non può formare materia di negoziazioni diplomatiche e di vincoli internazionali, che quasi arrossisco dinanzi ad un'Assemblea nazionale sostenerlo.

Il ministro degli affari esteri mi pare che faccia segno di adesione, ed io accetto la sua adesione e l'interpreto, non per la sola seconda parte, ma per la prima parte ancora della legge.

Conseguentemente io prego la Camera di passare ai voti sopra l'ordine del giorno dell'onorevole Mordini, coll'approvazione del quale il paese resta rassicurato che i principii e le disposizioni contenute nella presente legge non possono formare l'oggetto di patti internazionali, e si esprimono ad un tempo i desiderii, le tendenze, i principii da cui è animata la Legislatura italiana.

**LANZA,** *presidente del Consiglio.* Io non posso che confermare le dichiarazioni fatte dal ministro degli affari esteri, cioè a dire che il Governo non può accettare quest'ordine del giorno, tanto più dopo le ulteriori motivazioni che ha svolto l'onorevole deputato Mancini.

È vero che il Ministero non potrebbe vincolare a patti internazionali quello che è di diritto interno e che mai il Parlamento potrebbe sancire una così flagrante violazione dello Statuto. Ma da un'altra parte è pure incontestabile che non si può vincolare la Corona nell'esercizio delle sue prerogative, nè togliere al Governo la sua libertà di azione, coll'impedirgli di trattare sopra quei punti che in diritto credesse potessero fare oggetto di patti internazionali.

Sarebbe inverò singolare che con un articolo di legge, o con un ordine del giorno si cercasse, direi quasi, di mettere in contestazione diritti sanciti dallo Statuto.

Il Ministero in qualunque caso deve naturalmente rendere conto di questi atti al Parlamento, ma egli deve sottoporli alla sua approvazione solo quando possano in qualche modo vincolare gli interessi del paese.

Ed infatti nello Statuto è detto che questi trattati non si sottopongono all'approvazione del Parlamento, se non nel caso che vi sia o variazione di territorio od onere finanziario.

Ora, quando dovessero intraprendersi delle trattative, dovessero stipularsi alcune convenzioni interna-

zionali sopra punti che riguardano il primo titolo di questa legge, e queste convenzioni non fossero per recare onere al paese, il Ministero dichiara tuttavia che, anche in questo caso, non stipulerebbe nulla definitivamente senza prima avere l'approvazione del Parlamento. (*Movimenti diversi*)

Questa dichiarazione mi pare debba soddisfare il Parlamento. Che, o signori, alcuno dei punti che formano oggetto del primo titolo possono forse in avvenire dar luogo ad accordi, a convenzioni... (*Movimenti a sinistra*) Io non parlo della forma; ma in sostanza certe trattative con paesi cattolici, non è impossibile che si abbiano a fare. Per esempio, citerò le disposizioni necessarie per assicurare la libera comunicazione del Pontefice colle potenze, colle popolazioni estere; io non accenno che questo solo dei tanti punti contemplati nelle garanzie.

Forsechè voi trovereste una violazione del nostro diritto interno qualora si venisse a fissare un accordo che potesse assicurare la piena libertà delle comunicazioni tra il Pontefice ed i popoli di vari paesi? A me pare di no.

Non si può dunque assolutamente stabilire con un ordine del giorno, o con un articolo di legge che in qualsiasi caso, e per qualsiasi punto contemplato nella presente legge, il Governo non possa stipulare qualche convenzione relativamente a queste guarentigie del Pontefice.

Ripeto solo, ed il Ministero ne fa una dichiarazione solenne, che qualunque possa essere il risultato di queste trattative, di queste convenzioni, che in qualche modo venissero a vincolare il Governo con una potenza estera, prima di dare loro la sua definitiva sanzione, il Ministero le sottoporrebbe al voto del Parlamento, senza il quale esse non potrebbero essere valide.

Mi pare che, dopo queste dichiarazioni, ogni dubbio sul pericolo che si possa temere a questo proposito, debba essere delegato; quindi io prego l'onorevole Mancini a non insistere sull'ordine del giorno del deputato Mordini.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'ordine del giorno dell'onorevole Mordini:

« La Camera dichiara che i principii e le disposizioni contenute nella presente legge non debbono formare soggetto di patti internazionali. »

**LA PORTA.** Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

**RATTAZZI.** Domando la parola per un appello al regolamento.

• **PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**RATTAZZI.** Non ho in quest'istante presente la precisa disposizione dell'articolo del regolamento; ma mi pare impossibile che a tenore di essa si debba necessariamente mettere ai voti una questione così importante qual si è quella che venne sollevata, e pel cui sciogli-

mento, più nell'uno che nell'altro senso, potrebbero rimanere compromessi i principii fondamentali del nostro diritto pubblico, senza che si apra una discussione, e sulla semplice risposta del presidente del Consiglio, togliendosi così a ciascuno di noi la facoltà ed il mezzo di pronunziare una sola parola sulle varie cose che furono dal medesimo accennate.

Il Presidente del Consiglio è incorso a mio avviso in errori gravissimi quando rispondeva all'onorevole Mancini, e sarebbe oltremodo sconosciuto e contrario ad ogni principio che la discussione dovesse venir chiusa senza che sia permesso di porre in evidenza cotesti errori, con evidente pericolo che si abbia a deliberare, mentre non si conosce esattamente l'oggetto intorno a cui si vota, e le conseguenze che ne possono derivare.

Così, per cagion d'esempio, e senza intenzione alcuna di toccare il merito, mi si permetta di notare che il presidente del Consiglio ha cercato principalmente di combattere con ogni sforzo la proposta dell'onorevole Mancini, come se la medesima mirasse a far dichiarare dal Parlamento con un apposito articolo di legge, che è tolta al potere esecutivo, ossia alla Corona, la facoltà di firmare un trattato, o sottoscrivere un patto internazionale, sebbene questa facoltà gli sia incontestabilmente concessa dallo Statuto.

Ora è evidente prima di tutto, che qui non si tratta di mettere ai voti un articolo di legge, ma un semplice ordine del giorno.

L'articolo di legge era stato proposto dall'onorevole Mancini: ma fu dal medesimo abbandonato; ora è questione soltanto dell'ordine del giorno del deputato Mordini, e niuno v'ha che ignori quale e quanto grande sia l'intrinseca differenza che passa tra una disposizione legislativa, ed un semplice ordine del giorno.

Ora è noto a tutti che l'ordine del giorno, mentre non impone alcun vincolo legislativo al Governo, non ha altro scopo tranne quello di esprimere quale possa essere l'opinione della Camera intorno ad una speciale questione e ad un determinato argomento. E quest'opinione può bensì, e deve servire di norma al Ministero per le future di lui deliberazioni, salvo intenda di mettersi in contraddizione col voto della Camera, ma non lo spoglia nè punto nè poco dell'esercizio di quei dritti, che gli sono dallo Statuto attribuiti.

(*Gli onorevoli Finzi e Bonghi chiedono di parlare.*)

Dal che è chiaro che, se il potere esecutivo, non ostante qualsiasi voto del giorno della Camera, stimasse necessario di sottoscrivere un trattato internazionale, intorno alle disposizioni che si contengono in questo progetto di legge, questa facoltà non gli rimarrebbe interdotta, ed il trattato non potrebbe essere legalmente impedito. La sola conseguenza che ne può sorgere si è, che i ministri, i quali lo avessero sottoscritto dovrebbero rispondere dinanzi alla Camera per essersi messi in contraddizione con essa, e contravvenuto ad un voto dalla medesima espresso.

E questo principio, signori, dovrebbe applicarsi anche quando si trattasse di un oggetto, che tradotto in un patto internazionale non richiedesse l'approvazione del Parlamento; perchè anche rispetto a codesti trattati non si può contestare alla Camera il diritto di sindacato e di controllo: e se non le si può negare la facoltà di censurare dopo il fatto il Ministero, come, e con qual fondamento le si potrebbe contendere il diritto di esprimere anticipatamente la sua opinione, affinché i ministri siano posti in avvertenza?

Ma, v'ha di più: ed è qui che si palesa manifestamente un altro errore, errore grandissimo commesso dal presidente del Consiglio. Egli ha supposto come cosa incontrastabile che le disposizioni contenute nel primo titolo di questa legge, potevano per indole loro formare oggetto di un trattato internazionale.

Ora, quando si aprisse una discussione intorno a questo argomento, sarebbe agevole il dimostrare che, non solo le disposizioni del secondo titolo di questo progetto, ma eziandio quelle che si riferiscono al titolo primo, sono evidentemente disposizioni d'ordine puramente interno; sarebbe facile il porre in chiaro che, volendosene fare oggetto di patti internazionali, i quali vincolassero l'esercizio del potere legislativo, sarebbe lo stesso che spogliare lo Stato dei suoi diritti e delle sue prerogative; sarebbe lo stesso che sottoporre la di lui supremazia alla più pericolosa ed alla più intollerabile ingerenza, alla ingerenza di tutte le potenze estere. (Benissimo! *a sinistra*)

Questa è la conseguenza, o signori, a cui noi andremmo esposti, se, dopo le dichiarazioni del ministro degli esteri e del presidente del Consiglio, venisse respinto l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Mordini.

Io non intendo di pregiudicare la questione. La Camera, illuminata dalla discussione, delibererà come le parrà meglio nel suo senno: ma, qualunque sia od essere possa il tenore del regolamento, permetta almeno che la discussione abbia luogo, e che si possa dimostrare quanto sarebbe pericolosa la via nella quale ci vorrebbe il Governo condurre. (Bravo! *a sinistra ed al centro*)

**PRESIDENTE.** Ella mi ha interpellato sull'applicazione del regolamento, e le ne darò la spiegazione.

Il regolamento pareggia gli ordini del giorno agli emendamenti, come già dissi pochi giorni addietro. L'emendamento è svolto qualora esso sia appoggiato da 15 deputati. Quindi non è il caso di svolgimento perchè non è presente l'autore dell'ordine del giorno.

Quando questo svolgimento ha luogo, il presidente interroga la Camera, se essa vuole o no aprire una discussione in proposito. Ora è appunto questa l'unica richiesta che l'onorevole Rattazzi può fare. Se essa non ha luogo, io non posso che mettere ai voti l'ordine del giorno.

*Voci.* Interroghi la Camera. (*Rumori*)

**FINZI.** Ho domandata la parola.

**PRESIDENTE.** Su di che? L'avrà dopo se la Camera deciderà di aprire la discussione.

**FINZI.** L'onorevole Rattazzi ha parlato.

**PRESIDENTE.** Ha fatto un appello al regolamento.

**FINZI.** Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Per una mozione d'ordine io la debbo dar prima all'onorevole La Porta.

**FINZI.** Io voglio proporre l'ordine del giorno puro e semplice su questo voto motivato, perchè l'autore non è presente. (*Rumori prolungati a sinistra*)

**PRESIDENTE.** Quanto alla proposta che fa l'onorevole Finzi, ho già dichiarato altre volte che l'ordine del giorno puro e semplice contro un'unica proposta equivale alla semplice domanda di reiezione della proposta medesima, cioè al votare contro. Interrogherò dunque prima la Camera se intende aprire una discussione.

(Dopo prova e controprova, la Camera delibera che la discussione non debba essere aperta.)

Ora non mi rimane che a porre a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Mordini di cui ho dato testè lettura. (*Rumori a destra*)

**BONGHI, relatore.** Domando se la Commissione ha diritto di dire il suo parere.

*Voci a sinistra.* No! no!

*Voci a destra.* Sì! Parli! parli!

(*Rumori a sinistra*)

**VALERIO.** Ma allora non v'è più regolamento!

**PRESIDENTE.** L'onorevole Valerio faccia silenzio, lasci che il regolamento sia interpretato dal presidente.

La Camera ha deliberato di non aprire una discussione. Quindi per aver facoltà di parlare, bisognerebbe che l'onorevole relatore l'avesse chiesta prima che la Camera deliberasse. (*Segni d'impazienza*)

Se hanno pazienza, leggerò l'articolo del regolamento che si riferisce al caso presente.

*Voci.* No! no!

**PRESIDENTE.** È anche una soddisfazione che debbo a me stesso.

« Art. 61. Sopra un emendamento respinto dalla Giunta non può incominciare nessuna discussione, se non è chiesta da più di quindici deputati; qualora sia così chiesta, l'autore può esporre i motivi del suo emendamento, la Giunta può rispondere; dopo di che, il presidente interroga la Camera se vuole che la discussione continui. »

Dunque il relatore avrebbe diritto di parlare soltanto prima che il presidente avesse interrogato la Camera.

*Voci a destra.* L'ha chiesta prima!

**PRESIDENTE.** Non dubito che l'onorevole relatore l'abbia chiesta, ma la Camera compatirà il presidente, se fra questi rumori non l'ha udito.

Su quest'ordine del giorno è stata chiesta la votazione per appello nominale dagli onorevoli Lazzaro, Del Giudice Giacomo, Borruso, Fabrizi, La Porta,

Frischia, Morelli Salvatore, Ghinosi, De Witt, Damiani, Ercole, Lenzi, De Caro, Facini e Della Rocca. (*Movimenti generali e agitazione a destra*)

**BONFADINI.** Chiedo di parlare per un appello al regolamento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**BONFADINI.** Non avrei chiesto di parlare per un appello al regolamento, se su quest'ordine del giorno non si fosse chiesto l'appello nominale; ma, siccome evidentemente lo squittinio nominale tende a dare un significato molto più importante a questa votazione, la quale, secondo me, non dovrebbe averne alcuno (Benissimo! *a destra*), mi permetto di fare il seguente richiamo al regolamento.

Quando l'onorevole Finzi ha proposto l'ordine del giorno puro e semplice, il presidente ha dichiarato che, secondo i precedenti della Camera, non poteva proporsi contro un solo ordine del giorno.

Io richiamo la memoria del presidente della Camera ad altre occasioni, e ad una specialmente in cui io ho sostenuto questa tesi ed in cui egli ha detto che nel regolamento non c'è alcuna disposizione in proposito, e che anzi le tradizioni della Camera sono multiformi in questo senso, che in alcuni casi si è ammesso l'ordine del giorno puro e semplice anche contro un solo ordine del giorno, mentre in altri ciò non si è ammesso.

A questa dichiarazione del presidente io mi sono taciuto, quantunque mi fossi subito sovvenuto che la giurisprudenza parlamentare è incerta a questo riguardo. Ma, siccome si è chiesto l'appello nominale per questa votazione, onde attribuire un'intenzione che è ben lontana dall'essere la mia, a coloro che voteranno contro quest'ordine del giorno (Oh! oh! *a sinistra*), così io ho creduto di fare un appello al regolamento e dichiarare che il presidente non può a meno di mettere a partito l'ordine del giorno puro e semplice presentato dall'onorevole Finzi. (*Mormorio a sinistra*)

**GUERRIERI-GONZAGA.** Domando la parola per un appello al regolamento.

**PRESIDENTE.** Per un appello al regolamento non posso che lasciar parlare due oratori.

**GUERRIERI-GONZAGA.** Voglio fare un altro appello. (*Risa e rumori a sinistra*)

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole La Porta per un appello al regolamento.

**LA PORTA.** Io prego l'onorevole presidente a togliermi la parola se, approfittando di un appello al regolamento, venissi a fare una dichiarazione per sostenere l'ordine del giorno che deve mettersi ai voti, poichè la Camera ha stabilito che l'appello al regolamento non dà diritto di entrare nel merito della questione.

Come dal signor presidente fu avvertito, l'ordine del giorno puro e semplice è stato sempre ammesso quando si trattava di varie proposte, non quando ce n'è una sola.

Io non credo che l'onorevole Bonfadini e gli altri suoi colleghi di destra possano mettere innanzi delle difficoltà a che si proceda per appello nominale a questa votazione; se ne avessero, l'unico mezzo che avrebbero per manifestare la loro opinione in proposito, sarebbe di votare contro.

Io però ritengo che non vorranno dichiarare con un loro voto esplicito che consentono che le potenze estere vengano a ingerirsi di cose spettanti unicamente al nostro diritto pubblico interno.

**PRESIDENTE.** Onorevole La Porta, ella ha dato alle mie ultime parole una interpretazione diversa: io ho parlato in questo senso, cioè, che in un appello al regolamento non si poteva entrare nel merito della questione e pregiudicare così la medesima.

**GUERRIERI-GONZAGA.** Io ho fatto un appello al regolamento, nè ho bisogno che si proponga l'ordine del giorno puro e semplice per oppormi a che sia messo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Mordini, poichè a raggiungere questo scopo è da preferirsi la questione pregiudiziale che io appunto oppongo alla proposta Mordini, essendochè essa stabilisce già *a priori* che un dato argomento è di natura internazionale, quando non lo può, non sapendosi quale sia. (*Interruzioni e voci confuse a sinistra*)

**PRESIDENTE.** Non interrompano. Proponga la sua mozione, la scriva e la mandi al banco della Presidenza.

*Voci a sinistra.* La discussione è chiusa!

**GUERRIERI-GONZAGA.** Io non propongo altro che la questione pregiudiziale e non fo svolgimenti.

**PRESIDENTE.** Mi perdoni, bisogna, quando si propone la questione pregiudiziale, che sia motivata, e ora io non posso permetterlo...

*Voci a sinistra.* Ai voti! ai voti! Basta!

**GUERRIERI-GONZAGA.** Allora la motiverò? (No! no! *a sinistra*)

**PRESIDENTE.** Ma se si entra nel merito vi saranno repliche.

*Molte voci.* No! no! Basta! Ai voti!

**MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI.** La Camera giudicherà se al punto in cui è giunta la discussione, io abbia il diritto di pronunziare alcune parole. (*Voci a sinistra: No! no!*)

La Camera lo giudicherà, l'onorevole Rattazzi e in seguito l'onorevole La Porta sopra una questione di regolamento sono entrati invece nel merito e hanno fatto, sul significato di questo ordine del giorno posto avanti, delle asserzioni che io non posso assolutamente accettare.

Essi sono entrati nel merito stesso, ed hanno dato a quest'ordine del giorno un significato che assolutamente nel pensiero del Governo esso non può avere.

Mi si conceda dunque di dire pochissime parole per determinare in qual modo il Governo ha posto la questione innanzi alla Camera.

*Voci a sinistra.* Ma la discussione è chiusa!

*Voci a destra.* Parli! parli! (*Rumori a sinistra*)

**PRESIDENTE.** Facciano silenzio!

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** È una spiegazione che dà. Domando la parola sul regolamento. (*Nuove e più vive interruzioni a sinistra*)

*Voci a destra.* Parli! parli!

**MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI.** Io non intendo punto di riaprire la discussione; voglio fare una semplice dichiarazione.

E innanzitutto leggo l'ordine del giorno dell'onorevole Mordini:

« La Camera dichiara che i principii e le disposizioni contenute nella presente legge non debbono formare soggetto di patti internazionali. »

Se, o signori, si desidera che il Governo dichiari che esso non intende di assoggettare quanto spetta al nostro diritto pubblico interno a patti internazionali, io non ho alcuna difficoltà a fare questa dichiarazione, ma essa è superflua. Non voglio entrare in una discussione di principii generali, perchè riaprirei la discussione, e ciò nè voglio nè posso fare. Accennerò semplicemente qualche caso pratico, per esempio, la dotazione del pontefice, la condizione della rappresentanza diplomatica presso la Santa Sede e le guarentigie delle sue libere comunicazioni colle altre nazioni. Ebbene, quando quest'ordine del giorno fosse votato, il Governo non potrebbe più nè esaminare nè ascoltare alcuna proposta relativamente a tali materie.

La situazione del Governo italiano sarebbe questa. Esso dovrebbe dire agli altri Governi: io sono un Governo politicamente incapace a discutere... (*Voci. No! no! — Altre voci. Sì! sì!*), incapace a discutere ed a trattare su qualunque cosa si riferisca alla questione romana. (*Rumori a sinistra — Voci a destra.* Bravo! Benissimo!)

Ora, io domando se in una condizione politica come è l'attuale, se in una questione come è la questione romana, il Governo può accettare una simile situazione. Il Governo non intende punto pregiudicare alcuna questione.

In quello stesso modo con cui il Governo non accetterebbe un ordine del giorno che lo invitasse a trattare intorno alla questione romana, così non può accettare un ordine del giorno che gli inibisce ogni trattativa. (*Continuano i rumori a sinistra*) Noi ci riserviamo la nostra libertà d'azione nei limiti dello Statuto.

Noi non facciamo altro che domandare alla fiducia della Camera una libertà d'azione adeguata alla nostra responsabilità. (Bravo! Benissimo! *a destra*)

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Senza la quale noi saremmo esautorati.

**PRESIDENTE.** Ora veniamo ai voti.

Onorevole Bonfadini, ella si è stupito come io non abbia consentito a mettere ai voti l'ordine del giorno puro e semplice proposto dall'onorevole Finzi. Io le

debbo dichiarare che ho sempre sostenuto questa tesi che l'ordine del giorno puro e semplice, contro una proposta sola, equivale alla reiezione di quella proposta.

È possibile che la Camera abbia talvolta fatto altrimenti, ma io ho sempre tenuto questo sistema.

Quanto alla questione pregiudiziale sollevata dall'onorevole Guerrieri, io non la so comprendere perchè per esserci una questione pregiudiziale bisognerebbe che il voto fosse già stato pregiudicato da un'altra deliberazione.

Dunque pare a me che si possa venire a votare sull'ordine del giorno del deputato Mordini, con tener conto delle dichiarazioni e delle riserve degli onorevoli ministri.

Essendosi chiesto la votazione nominale...

*Voci. No! no! (Rumori prolungati a destra e proteste a sinistra)*

**BONFADINI.** Domando la parola!

**PRESIDENTE.** Su che domanda la parola?

**BONFADINI.** Su questo incidente. (*Vivi rumori a sinistra*)

L'onorevole presidente ha voluto in certo modo mettermi in contraddizione dicendo di aver egli sempre sostenuto questa tesi. Io invece sono certo che l'onorevole Presidente un'altra volta ha sostenuto la tesi opposta.

Io potrei fare appello a moltissimi membri di questa Assemblea, i quali ricordano che altra volta fu seguito questo sistema; non vedo perchè l'onorevole presidente non voglia mettere ai voti l'ordine del giorno puro e semplice, quando altri esempi simili in quest'Assemblea ci sono stati.

**PRESIDENTE.** Onorevole Bonfadini, io ho già dichiarato, e ripeto che io sono fermamente convinto che l'ordine del giorno contro una sola proposta, equivale alla reiezione; non domandi l'onorevole Bonfadini che io faccia cosa che non mi sembra conforme al regolamento ed alle consuetudini della Camera che ho sempre seguito.

*Voci a sinistra.* Ai voti! (*Rumori crescenti*)

**PRESIDENTE.** Veniamo ai voti.

È inutile che rilegga l'ordine del giorno Mordini.

Su questa proposta si è chiesto che si proceda alla votazione nominale. (*Violenti interruzioni dalla destra*)

*Voci a destra.* La pregiudiziale!

**PRESIDENTE.** Dov'è la questione pregiudiziale?

**BONGHI, relatore.** Ma con quell'ordine del giorno si viola lo Statuto!

*Voci a sinistra.* Ai voti! ai voti! (*Scoppio di rumori vivissimi nei vari banchi della Camera*)

*Voci a destra.* Consulto la Camera! Finiamola!

**BROGLIO.** Domando la parola per un appello al regolamento.

**PRESIDENTE.** Ha la parola per un appello al regolamento.

**BROGLIO.** Io mi rivolgo all'onorevole signor presidente e gli domando se non sia evidente la necessità in un'Assemblea deliberante che ci sia un modo pel quale quest'Assemblea, quando crede che un dato voto non debba darsi nè pro nè contro... (*Rumori a sinistra*) che ci sia, dico, un modo per sfuggire da questo voto che l'Assemblea può credere o illegale, o incostituzionale, o inopportuno.

Ora, il voto che ci si domanda ad alcuni può parere costituzionale ed opportuno, ad altri può sembrare di no.

Ad ogni modo è certo che in un'Assemblea non può non esserci questo mezzo legale, questa forma parlamentare di sfuggire ad un voto, che credesse inopportuno... (*Rumori a sinistra*)

Uno di questi modi era stato proposto dall'onorevole Finzi coll'ordine del giorno puro e semplice; non si volle ammettere; un altro di questi modi era stato proposto dall'onorevole Guerrieri colla questione pregiudiziale; non si vuole ammettere. In questo caso l'Assemblea sarebbe costretta a votare contro la sua volontà sopra una proposta che crede incostituzionale. (*Rumori a sinistra — Bravo! a destra*)

**PRESIDENTE.** Onorevole Broglio, le sue ragioni saranno ottime, secondo il suo modo di vedere, ma io le ripeto che ho il dovere di applicare il regolamento nelle sue precise disposizioni. Ora, per applicare il regolamento e tenermi alle consuetudini, non posso porre ai voti l'ordine del giorno puro e semplice, il quale equivale alla reiezione. (*Rumori prolungati*)

Mi permettano. Quanto alla questione pregiudiziale, il regolamento dichiara che essa equivale al non discutere, cioè che si può fare solo quando si tratta di un argomento il quale, essendo già pregiudicato, non deve più essere discusso e posto ai voti. Ma qui si tratta di votare... (*Nuove interruzioni*)

*Voci a sinistra.* Ai voti! ai voti!

*Voci a destra.* Consulti la Camera!

**BONGHI, relatore.** Non si può deliberare di quello che non si può discutere, e perciò è impossibile... (*Forti rumori a sinistra*)

**SPANTIGATI.** Domando la parola per un richiamo al regolamento.

**BONGHI, relatore.** Domando la parola per un appello al regolamento.

**PRESIDENTE.** Permettano... (*Rumori dalle varie parti e voci confuse*) La questione pregiudiziale, la proposta cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, e la questione sospensiva per un tempo determinato, sono trattate nella discussione generale, e l'una e l'altra però hanno la precedenza nella votazione.

La proposta pregiudiziale è quella che un dato argomento non si abbia a discutere; dunque non si può proporre la pregiudiziale sopra una questione che è già stata pregiudicata dalla discussione.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Dunque si procederà alla votazione per appello nominale. (*No! no!*)

**BONGHI, relatore.** Ho chiesta la parola per fare un appello al regolamento. (*Violenti interruzioni a sinistra*)

Domando ai miei stessi onorevoli avversari se sia per mostrare alla Camera ed al paese che hanno una grande convinzione sulla bontà delle proposte che vorrebbero votare proseguendo in questo orrendo schiamazzo. (*Frastuono crescente e richiami a sinistra*)

(*Con calore*) Ho chiesta la parola per un appello al regolamento, e parlerò. (*Bene! a destra*)

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, vuole esercitare il suo diritto di parlare per un appello al regolamento?

**BONGHI, relatore.** Non posso parlare finchè a sinistra gridano in quel modo.

**PRESIDENTE.** Gridano da tutte le parti.

*Voci a sinistra.* La parola spetta all'onorevole Spantigati!

**PRESIDENTE.** Non possono parlare due alla volta.

Lascino parlare l'onorevole relatore, poi parlerà l'onorevole Spantigati.

*Voci a sinistra.* No! no! (*Rumori*) Parli prima l'onorevole Spantigati!

**BONGHI, relatore.** Come vedo che gli onorevoli avversari desiderano che parli prima l'onorevole Spantigati, poichè questi ha chiesta prima la parola, io non ho nessuna difficoltà che parli. Io mantengo il diritto mio, non violo l'altrui. (*Bravo! Bene! a destra*)

**SPANTIGATI.** In verità io credo che in questo momento questa parte della Camera dovrebbe starsi quasi contenta di tutta questa resistenza che dall'altra si oppone a che si dia un voto esplicito. (*Bene! a sinistra — Rumori a destra*)

**PRESIDENTE.** Onorevole Spantigati, ella non può entrare nel merito.

**SPANTIGATI.** Onorevole presidente, io ho chiesta la parola perchè sia mantenuta la chiusura della discussione, che da quella parte della Camera si è chiesta e votata.

La questione pregiudiziale non può venire posta innanzi se non prima che sia votata la chiusura della discussione.

L'onorevole Guerrieri ha proposta la questione pregiudiziale, dopo che la Camera aveva deciso che si chiudesse la discussione. Quando si propone una questione pregiudiziale si ha diritto di discuterla. Ma una volta che è chiusa la discussione non è più possibile il discutere sulla questione pregiudiziale. È troppo evidente che la questione pregiudiziale non può venire innanzi, quindi io ritengo che la Camera non possa oramai essere chiamata a votare sulla medesima.

**BONGHI, relatore.** Io sarei d'accordo coll'onorevole Spantigati se egli, una volta che la questione pregiu-

diziale fosse stata proposta, avesse chiesto alla Camera che la discussione su questa questione pregiudiziale fosse aperta.

Stantechè egli poteva bensì ritenere la discussione chiusa sull'ordine del giorno dell'onorevole Mordini...

*Voci a sinistra.* No! no!

**BONGHI, relatore.** Oh! come? Non era davanti alla Camera che solo l'ordine del giorno Mordini? Ma per qual altra proposta potevasi intendere di averla chiusa?

L'onorevole Spantigati dunque sarebbe stato nel diritto suo, se, essendosi presentato dopo chiusa la discussione sull'ordine del giorno Mordini, egli fosse venuto a chiedere che si discutesse questa questione pregiudiziale. Da questa parte ciò non gli si sarebbe negato. Egli invece ha usato il suo acume per sostenere che la discussione dovesse intendersi chiusa sopra ogni proposta diversa, purchè si attenesse da vicino o da lontano a cotesto ordine del giorno, e con ciò procura di sbarrare alla Camera la via di esprimere chiaramente e nettamente il suo concetto. *(I rumori e le proteste continuano a sinistra)*

**CRISPI.** Domando la parola per un appello al regolamento.

**BONGHI, relatore.** Io non intendo che ci possa essere qui altro che un interesse solo, quello che si possa da ciascuno di noi esprimere apertamente, schiettamente il pensiero che ha. E voi volete pretendere che sia vero l'assurdo che questa Camera abbia un regolamento...

*(Il frastuono copre la voce dell'oratore.)*

**LAZZARO.** Non bisognava chiudere la discussione!

**BONGHI, relatore.** *(Con voce più forte)*... per il quale sarebbe impossibile di votare in maniera da esprimere il proprio pensiero. Ed io posso dirlo più di qualunque altro, poichè la Commissione non ha fatto nella sua relazione che dichiarare di volere sottrarre le materie dei rapporti tra il Pontefice e lo Stato ad ogni ingerenza internazionale. *(Nuove proteste e grida a sinistra)*

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole relatore a non entrare nel merito. Se c'entra lei, gli altri faranno lo stesso.

**BONGHI, relatore.** Ringrazio l'onorevole presidente ogni volta che mi richiama sulla diritta via; ma mi scusi se, poichè si spiccano da questa tanti e così diversi sentieri, mi prende mal mio grado la vaghezza di andarci a diporto. *(Si ride a destra)*

Ora dunque l'onorevole Spantigati vuole che la discussione si apra sopra la questione pregiudiziale...

*Molte voci a sinistra.* No! no!

**BONGHI, relatore.** Non vuole? Dunque la lascia porre ai voti. Se non si vuole che si entri nella discussione della questione pregiudiziale, vuol dire che vi sia, si sente di non poterla combattere, vuol dire che non si vuole che da questa parte della Camera si esprima il concetto chiaro, netto... *(Rumorose proteste a sinistra)* — Bravo! Bene! *applausi a destra* vuol dire che

non si desidera altro, se non di avere occasione e pretesto a spargere per il paese, il giorno dopo di questo voto, che da questa parte della Camera si è desiderato e proposto che la legge delle guarentigie diventi materia di trattato.

*Voci a sinistra.* Se è chiusa la discussione!

**BONGHI, relatore.** *(Con calore crescente)* No, non è vero; e noi non possiamo ammettere che ciò sia vero.

Dunque il regolamento della Camera non può pretendere che questa parte della Camera faccia una votazione assurda; il regolamento della Camera deve ammettere ed ammette che la questione pregiudiziale sia posta a tutto ciò che non si può discutere, epperò a tutto ciò che non si può deliberare; perchè non si può deliberare se non su ciò su cui si può discutere. Se vi è qualche cosa che non si può discutere, perchè si opponga allo Statuto o a deliberazioni precedenti, questo è anche qualcosa che non si può deliberare...

**LAZZARO.** Dovete dire sì, o no.

**BONGHI, relatore.** Checchè l'onorevole Lazzaro gridi per non so che cosa... *(Clarità a destra)*

**LAZZARO.** Dico che dovete dire sì o no.

**BONGHI, relatore.** Ed io non voglio dire nè sì nè no, a ciò a cui non si può dire senza assurdità nè il sì nè il no. *(Vivi segni d'approvazione a destra)*

Domandate dunque che la discussione si apra sulla questione pregiudiziale, se vi piace.

*Molte voci a sinistra.* No! no!

**BONGHI, relatore.** Non lo domandate? Ebbene, lasciate che si metta ai voti. *(Bravo! Bene! a destra)*

**PRESIDENTE.** L'onorevole Crispi ha la parola per un appello al regolamento.

**CRISPI.** L'articolo 37 del regolamento prevede il caso in cui si possa proporre la questione pregiudiziale; questo caso è appunto quando si discute un argomento sul quale la questione fu proposta.

Non è già che non si voglia che si discuta la questione pregiudiziale; soltanto da questa parte si fa un appello al nostro regolamento, facendo riflettere che non si può discutere la questione pregiudiziale senza entrare nel merito dell'argomento contro il quale la si vuol proporre.

Ecco la ragione per cui si chiede di votare; non è che si neghi di discutere, ma fu dalla destra che si proibì di parlare sull'ordine del giorno Mordini.

Dunque se dalla destra si vuol ritornare indietro e chiedere che si discuta sull'ordine del giorno Mordini, noi consentiamo che si discuta sulla questione pregiudiziale.

Noi non vogliamo che si discuta sulla questione pregiudiziale perchè voi volete due pesi e due misure *(Interruzioni a destra)*, cioè volete discutere nel senso delle vostre idee, ed impedire che la parte opposta discuta le proprie. *(Benissimo! a sinistra)*

Ciò detto io prego l'onorevole presidente di fare dar principio all'appello nominale.

**PRESIDENTE.** Ora che si è parlato dall'una e dall'altra parte, giudicherà la Camera.

*Una voce a sinistra.* A destra, ma non a sinistra.

**PRESIDENTE.** Li prego di riprendere i loro posti e stare ad ascoltare. Il chiasso non ci conduce a nulla, e produce confusione e disordine; deve dunque cessare finalmente.

Io ho dichiarato che, secondo me, non stava nè una proposta nè l'altra; ma essendo sorta opposizione nella Camera... (*Rumori diversi*)

*Voce a sinistra.* C'è il regolamento!

**OLIVA.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare. Ma se non fanno silenzio è impossibile intendersi.

**OLIVA.** L'onorevole Crispi vi ha detto, o signori, che noi non temiamo la discussione; che l'abbiamo provocata; e che è solo stata impedita dai voti della destra.

*Voci a destra.* No! no!

*Voci a sinistra.* Sì! sì! (*Rumori prolungati*)

**FINZI.** È assurdo, poichè non c'è l'autore.

*Voce a sinistra.* Questa è un'altra questione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Oliva è padrone di fare una proposta.

**OLIVA.** Faccio formale proposta che si riapra la discussione, e prego l'onorevole presidente d'interrogare la Camera in proposito.

**PRESIDENTE.** Se l'onorevole Mordini fosse presente, potrebbe dichiarare se intende svolgere o no il suo ordine del giorno; ma siccome non è presente, io non posso neanche interpellare la Camera. (*Rumori a sinistra*)

**OLIVA.** Ho fatto una proposta formale.

**PRESIDENTE.** Ma non posso sottoporre alla Camera la proposta di riaprire ora una discussione, mentre, pochi momenti sono, ha deciso di chiuderla.

**OLIVA.** Domando che la Camera prenda atto che da questi banchi si è fatta la proposta di riaprire la discussione; quindi l'onorevole Bonghi vede che siamo pronti a discutere, e che, dal canto nostro, abbiamo fatto tutto il possibile perchè la questione fosse sviluppata.

**PRESIDENTE.** Onorevole Oliva, se si riapre la discussione, bisogna che si apra in merito, ed è impossibile che... (*I rumori e le grida coprono la voce del presidente*)

Ma questi modi di trattare le discussioni non sono convenienti! Dobbiamo terminare una volta e con dignità questi incidenti.

**BONGHI, relatore.** Prego l'onorevole Oliva ad avere rispetto, come certamente lo ha, alla dignità della Camera. La Camera ha chiuso poco fa la discussione sull'ordine del giorno Mordini, noi abbiamo proposto la questione pregiudiziale, possiamo aprire, per mantenere la coerenza delle decisioni della Camera, la discussione sulla questione pregiudiziale, il che non impedisce a nessuno di dire tutto quello che gli parrà. Soltanto la Camera non si disdice.

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, debbo avvertirla che, a termini del regolamento, non può ammettersi una discussione nel modo da lei accennato.

Se la Camera crede assolutamente di dover rinnovare e continuare la discussione su tutto l'argomento, proporrei piuttosto che la si rimandi a un altro giorno. (*Segni di assenso*)

Così spero che non sarà difficile d'intendersi.

Dunque, se non ci sono opposizioni, lunedì potrà essere ripigliata la discussione dell'ordine del giorno del deputato Mordini, e l'onorevole proponente lo potrà svolgere.

*Molte voci dalle varie parti.* Sì! sì! sì!

**OLIVA.** Questa era in sostanza la proposta mia.

La seduta è levata alle ore 6 1/2.

#### *Ordine del giorno per la tornata di lunedì:*

1° Seguito della discussione del progetto di legge sulle guarentigie per la indipendenza del Sommo Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede;

2° Discussione del progetto di legge per l'unificazione legislativa nelle provincie venete e di Mantova.

#### **Proposte del deputato Crispi.**

(Vedi pag. 1215.)

*Propongo che il titolo secondo della legge in discussione abbia per epigrafe Della libertà di coscienza e di culto e che cominci coi seguenti articoli.*

##### **Art. 13.**

I diritti accordati coi precedenti articoli al Sommo Pontefice ed alla Santa Sede non costituiscono alcuna

preminenza della Chiesa cattolica sulle altre associazioni religiose e non possono essere di pregiudizio al libero esercizio degli altri culti.

##### **Art. 14.**

È garantita la libertà di coscienza.  
I figli seguono la religione dei loro genitori.

Nei matrimoni misti i maschi seguono la religione del padre; le femmine la religione della madre, ove non siasi altrimenti convenuto nel contratto di matrimonio.

I figli naturali non riconosciuti seguono la religione della madre; i figli, i cui genitori siano ignoti, seguono la religione della persona incaricata di educarli.

Art. 15.

A quattordici anni compiuti, ciascuno ha il diritto di scegliersi la religione secondo la sua convinzione, e l'autorità civile al bisogno è tenuta a proteggerne la libera scelta.

Perchè il cangiamento di religione produca effetti legali, colui che abbandona una Chiesa o associazione religiosa, deve darne comunicazione al sindaco del comune di sua residenza, il quale ne avviserà il superiore della Chiesa o associazione religiosa stata abbandonata.

Art. 16.

I ministri di un culto non possono esercitare atti che la legge attribuisce ai funzionari civili dello Stato o del Comune.

Il Governo ed i suoi agenti non possono ingerirsi nelle materie d'indole religiosa.

Art. 17.

I ministri di un culto non possono in qualunque circostanza e per qualunque siasi motivo essere chiamati ad alcuna funzione civile o militare.

Art. 18.

Nessuno contro la sua volontà può essere obbligato a concorrere in un modo qualunque agli atti ed alle cerimonie di un culto e di osservarne i giorni di riposo.

Art. 19.

I cittadini possono associarsi e riunirsi per fini religiosi senza il preventivo permesso del Governo, purchè non offendano la morale pubblica e non turbino la sicurezza dello Stato.

Le associazioni religiose non hanno la capacità di acquistare e di possedere, finchè non vengano riconosciute per legge quali corpi morali.

Art. 20. *Come l'articolo 17 del controprogetto del deputato Mancini.*

Art. 23. *Come l'articolo 20 del contro progetto del deputato Mancini.*

Art. 24.

È abolito il procedimento *ab abusu*.

I tribunali ordinari saranno competenti di conoscere delle azioni per eccesso di potere o violazioni di diritti commesse dall'autorità ecclesiastica o dal ministro di un culto a danno dei cittadini o dello Stato, o dall'autorità amministrativa a danno di un'associazione religiosa o del ministro di un culto.

Art. 25 e 26. *Come gli articoli 22 e 23 del controprogetto del deputato Mancini.*

*Soppressi gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno ministeriale.*

## Proposta del deputato Bargoni e di altri per l'abolizione della Compagnia di Gesù

(Vedi pagina 1219.)

### I sottoscritti:

Considerando i mali che cagiona alla società ed alla Chiesa il sodalizio politico-religioso denominato *Compagnia di Gesù*;

Considerando che la rivoluzione italiana fu sempre, per irresistibile necessità politica e morale, accompagnata dalla espulsione dei Gesuiti nelle provincie in cui si trovavano;

Richiamato il tenore dei principali articoli del decreto-legge, datato da Torino il 25 aprile 1848;

Propongono come emendamento aggiuntivo e come indispensabile complemento della legge in discussione un titolo III costituito dagli articoli seguenti:

### TITOLO III.

#### Art. 19.

La Compagnia di Gesù è definitivamente esclusa da tutto lo Stato; le sue case ed i suoi collegi sono sciolti; ed è vietata ogni sua adunanza in qualunque numero di persone.

#### Art. 20.

I fabbricati ed ogni sorta di beni sì mobili che immobili, le rendite e i crediti appartenenti alla detta Compagnia sono dati in amministrazione al Ministero delle finanze (direzione generale del demanio) e sono

immediatamente applicati a scopi ed istituti di pubblica istruzione.

Art. 21.

Gl'individui non regnicoli addetti a quella Compagnia dovranno, nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge, uscire dai confini dello Stato, a pena di essere espulsi: e qualora dopo la espulsione dallo Stato vi fossero nuovamente trovati, saranno passibili delle pene portate dalle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 22.

I regnicoli addetti a quella Compagnia dovranno nel termine di otto giorni dalla pubblicazione della presente legge fare, davanti all'autorità superiore di pubblica sicurezza della provincia in cui si trovano at-

tualmente, una dichiarazione di determinato e fisso domicilio.

Art. 23.

A questi è assegnata, finchè non siano altrimenti provvisti, una pensione annua di lire 500 da decorrere dalla data della presente legge e da prelevarsi dalle rendite del patrimonio, di cui nell'articolo 20.

*(Segue come articolo 24 l'articolo 20 dell'ultima proposta della Commissione.)*

**Bargoni — Guerzoni — Molinari — Maldini  
Facini — Civinini — Griffini — Corte — Ca-  
dolini — Calvino — Legnazzi — Piolti de'Bian-  
chi — Mantegazza — Carini — Zanardelli —  
Valussi — Biancardi — Germanetti — Landuzzi  
— Cucchi — Cerroti — Serafini — Arrigossi.**